



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento

Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378

E-mail: del.agrigento@lnd.it – Sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it



COMUNICATO UFFICIALE N°01

del 05/07/2021

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2021/2022 al 30 giugno 2022 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art. 50, N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 Giugno 2021.

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Il Campionato Nazionale Serie D è organizzato dal Dipartimento Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Serie D – articolato su 9 gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre – partecipano in via ordinaria le seguenti Società:

- 139 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021, tenuto conto delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 248/A del 20 Maggio 2021 e delle 9 Società che avranno acquisito il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2021/2022;
- 8 Società retrocesse dalla Lega Pro all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- 24 Società promosse dal Campionato di Eccellenza all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2021/2022, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. L'eventuale vacanza di organico del Campionato di Serie D sarà completata fino al raggiungimento di un numero massimo di 166 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di *play-off* e *play-out* mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, le quali dovranno tenere conto delle disposizioni univoche emanate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nonché delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale ha stabilito che, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dal 1° gennaio 2000 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2001 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2002 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 2003 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme

poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Serie C

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2021/2022, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023, purché in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto Campionato, fissati dal Consiglio federale.

f) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out, fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

g) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, a cura del Dipartimento Interregionale.

h) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Le Società aderenti al Dipartimento Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società del Dipartimento Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinunciano prima dell'inizio della relativa attività verrà addebitata la somma di € 15.000,00; dal secondo anno di rinuncia e successivi la somma addebitata sarà di € 25.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Dipartimento Interregionale.

Alle Società delle Regioni Sardegna e Sicilia aderenti al Dipartimento Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores – Under 19 organizzato dal Comitato Regionale di competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto A/9-2). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 di cui al presente punto A/1, lett. h). Le Società di Serie D migliori classificate nei Campionati Regionali Juniores – Under 19 organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia conseguono il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores – Under 19 Nazionale organizzata dal Dipartimento Interregionale.

2. I COMITATI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su gironi composti:

- dalle 18 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2020/2021 e a seguito del blocco delle retrocessioni al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022 di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza rinunciarie al Campionato le quali, indisponibili a proseguire la stagione sportiva 2020/2021, hanno comunque mantenuto il titolo sportivo riferito alla categoria, giuste disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021;
- dalle Società di Eccellenza che, pur ripresa l'attività della stagione sportiva 2020/2021, si sono successivamente ritirate da detto Campionato, mantenendo il titolo sportivo riferito alla categoria e previo provvedimento federale;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, per la stagione sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di due (2) calciatori giovani:

1 (uno) calciatore nato dal 2001

1 (uno) calciatore nato dal 2002

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

E' data facoltà ai Comitati, secondo quanto stabilito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 123 del 23 Dicembre 2013, di rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori c.d. "fidelizzati" anche per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022. Per i Comitati che intendono esercitare tale facoltà, valgono le prescrizioni attuative diffuse dalla L.N.D. mediante il Comunicato Ufficiale n. 118 del 30 Gennaio 2012, unitamente al Comunicato Ufficiale n. 160 del 26.3.2012.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo sopraindicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato Nazionale Serie D

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2021/2022, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - fase nazionale - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione, fatto salvo quanto indicato al punto A/17 del presente Comunicato Ufficiale, in relazione all'eventualità che la vincente la Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 consegua la promozione in Serie D attraverso la vittoria del Campionato di Eccellenza.

f) Gare di spareggio - promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, organizzate dalla L.N.D.

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il termine del 9 Maggio 2022, dovranno disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D 2022/2023. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene alla Regione Trentino-Alto Adige, al termine della stagione sportiva 2021/2022, il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - competente all'organizzazione del Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022 - dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, entro il termine che sarà reso noto con apposita informativa, il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2022/2023.

g) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

h) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società di Promozione che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo di Lega ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di tre calciatori. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D. è, altresì, competente a deliberare in ordine alla concessione di eventuali deroghe richieste dai Comitati per innalzare da tre a quattro il contingente complessivo dei calciatori da impiegare obbligatoriamente.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di due (2) calciatori giovani:

1 (uno) calciatore nato dal 2001

1 (uno) calciatore nato dal 2002

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate e approvate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i

calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a 11 (compresa la "fascia B"), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società di 1ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

**Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di uno (1) calciatore giovane:
1 (uno) calciatore nato dal 2002**

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Ai Comitati è data facoltà di obbligare le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile “Under 18”, Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19” (v. punto A/9 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

Il Comitato Regionale conferma l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Under 17, Under 15 o Under 18, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato “Juniores Under 19”

Alle Società di 1.a Categoria che non rispettano l'eventuale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

A/5 CAMPIONATO DI 2ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 2ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2ª Categoria:

- le Società di 2^a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2^a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

**Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, ha stabilito l'obbligo per le Società di impiegare nelle singole gare dell'attività ufficiale 2021/2022 e per l'intera durata delle gare stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzione di uno o più partecipanti) di uno (1) calciatore giovane:
1 (uno) calciatore nato dal 2002**

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari e organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del

Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

g) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati ed ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società di 3ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 Marzo 2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza

Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;

- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il Comitato Regionale Sicilia applica la norma federale e quindi potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra

che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

f) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che

con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 21, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di "3.a Categoria – Under 21", nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;

- le Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria - Under 21 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 21;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under21.

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Under 21, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purchè le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 21º anno di età (nati dal 1º gennaio 2000 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di 3ª Categoria - Under 21", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, sulla base delle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

Nelle gare di Campionato di "3ª Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1º gennaio 1998 in poi.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3ª Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2022/2023, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i

calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 21 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/8 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 19" - "3ª CATEGORIA - OVER 30" - "3ª CATEGORIA - OVER 35"

1) "3ª CATEGORIA – UNDER 19"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 19" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 19":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Under 19, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di "3.a Categoria – Under 19", nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente

successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;

- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Under 19 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Under 19;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 19.
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Under 19, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 19.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2^a Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3^a Categoria - Under 19" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria, purchè le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3^a Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3^a Categoria - Under 19" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il 18° anno di età (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

c) Limiti di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Under 19 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria - Under 19” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

2) “3ª CATEGORIA – OVER 30”

a) Articolazione

Il Campionato di “3ª Categoria - Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”:

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Over 30, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di “3.a Categoria – Over 30”, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria- Over 30 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores “pura”, qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Over 30, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 30.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di “3ª Categoria – Over 30” è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra ai vari Campionati di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di “3ª Categoria – Over 30” possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2021/2022, abbiano compiuto anagraficamente il 30° anno di età (nati antecedentemente al 1° Gennaio 1991).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 1991 al Campionato di “3ª Categoria – Over 30”, per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria-Over 30 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 30 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta “politica dei servizi”.

e) Attività Giovanile

Le Società di “3ª Categoria – Over 30” possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

3) "3ª CATEGORIA – OVER 35"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria –Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria – Over 35":

- le Società facenti parte degli organici di 3ª Categoria all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- con diritto di classifica, a livello sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria Over 35, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di "3.a Categoria – Over 35", nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purchè in possesso dei requisiti previsti;
- le Società di nuova affiliazione.

Come disposto al successivo capo III, punto 1), lett. a), alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35 2021/2022 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria-Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 35;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria Over 35, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Over 35.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria – Over 35" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva 2021/2022, abbiano compiuto anagraficamente il 35º anno di età (nati antecedentemente al 1º Gennaio 1986).

E' esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1º Gennaio 1986 al Campionato di "3ª Categoria – Over 35", per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra

che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria-Over 35 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria - Over 35 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

Le Società partecipanti al Campionato di 3.a Categoria Over 35 hanno l'obbligo di sostenere per intero le spese arbitrali, non rientrando tale attività nella copertura della cosiddetta "politica dei servizi".

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria – Over 35" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 19"

1) Campionato Nazionale "Juniores Under19"

Il Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" è organizzato dal Dipartimento Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022. Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores – Under 19 devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Possono essere iscritte - solo come "fuori classifica" - al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Lega Pro che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores Under 19 -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" non possono essere iscritte squadre di Società

partecipanti ai Campionati Regionali. Resta salva la disposizione di cui al Titolo I, lett. A), punto 1), comma h) del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 2002 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione di calciatori allegare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale "Juniores Under 19"

Il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato sulla base di uno o più gironi. I singoli Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della L.N.D., entro il termine del 2 Maggio 2022, il nominativo della Società vincente la propria fase regionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Nella Regione Trentino Alto Adige, il Campionato Regionale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione, organizzata dalla L.N.D.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2021/2022, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate. Al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre delle Società sarde e siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale "Juniores – Under 19" anche squadre appartenenti a Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21", "3^a Categoria - Under 19", "3^a Categoria – Over 30" e "3^a Categoria – Over 35" che ne abbiano fatto richiesta.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di sei calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" regionali di impiegare in gara fino a un massimo di sei calciatori "fuori-quota", nati dal 1º gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"

Il Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores – Under 19", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1ª, 2ª, 3ª Categoria, "3ª Categoria - Under 21", "3ª Categoria - Under 19", "3ª Categoria – Over 30" e "3ª Categoria – Over35".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1º gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di otto calciatori "fuori quota", di cui massimo sei nati dal 1º Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1º Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Alle Società di "3ª Categoria - Under 19" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores – Under 19", è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1º gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

E' consentito alle Società Juniores "pure" provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto calciatori "fuori quota", di cui massimo sei nati dal 1º Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1º Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori "fuori-quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 COPPA REGIONE – COPPA PROVINCIA

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare le attività in epigrafe, a carattere regionale e provinciale e in forma distinta per le attività di Calcio a undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

A/11 ATTIVITA' MISTA

I Comitati hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione - nello stesso girone - di squadre di "3ª Categoria - Under 19" e squadre "Juniores – Under 19", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3ª Categoria - Under 19" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

A/12 ATTIVITA' GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

A/13 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quantostabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

3. DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

1) Campionato Serie C

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Serie C della Stagione Sportiva 2021/2022 sarà articolato in 3 (tre) Gironi da almeno 16 squadre ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 2020/2021.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C:

- n. 41 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie C all'esito della Stagione Sportiva 2020/2021;
- n. 9 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza all'esito della stagione sportiva 2020/2021;
- n. 4 Società retrocesse dalla Serie B all'esito della Stagione Sportiva 2020/2021.

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2022/2023

All'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 le tre squadre prime classificate nei rispettivi Gironi di Serie C acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2022/2023.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie C, rispettando i criteri, le modalità ed i termini fissati da apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Al Campionato Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

e) Retrocessione nel Campionato Regionale di Eccellenza

Al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza 2022/2023 complessivamente 12 squadre. Le squadre classificate al penultimo (15°) e all'ultimo posto (16°) dei rispettivi tre gironi del Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023. Le squadre classificate all'undicesimo (11°), dodicesimo (12°), tredicesimo (13°) e quattordicesimo (14°) posto in classifica dei rispettivi tre gironi del Campionato di Serie C effettueranno tra loro gare di play-out per determinare le ulteriori due squadre per girone che retrocederanno al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023. Sono fatte salve le indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

f) Attività giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

Il Campionato Juniores Femminile viene organizzato in due fasi alle quali partecipano le Società di Serie C Femminile e le Società di Eccellenza Regionale. La prima fase sarà a carattere regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di competenza dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. La seconda fase, a carattere nazionale, sarà organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile e la formula di svolgimento sarà oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile.

a) Articolazione

Al Campionato Juniores Femminile partecipano le squadre di Società aderenti al Campionato Nazionale di Serie C (attività a carattere nazionale) e ai Campionati Regionali di Eccellenza (attività a carattere regionale) della Stagione Sportiva 2021/2022.

Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile squadre di Società partecipanti ai Campionati di Promozione che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato Juniores Femminile – con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, nell'organizzazione della fase regionale o interregionale, dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Juniores Femminile possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate, nate dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età. E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di sei calciatrici "fuori quota", così determinate: quattro fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2002 in poi e due fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2001 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/14 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle categorie Eccellenza e Promozione.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza e Promozione possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la Stagione Sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Ammissione al Campionato di Serie C

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva 2021/2022, nonché la squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2021/2022 - fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

e) Ammissione al Campionato di Eccellenza

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Provinciali di Promozione al termine della stagione sportiva 2021/2022.

f) Istituzione Scuola Calcio Femminile

Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

g) Attività Giovanile

1) Campionato Juniores Femminile

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare il Campionato Femminile Juniores, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato, mediante apposita regolamentazione.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/15 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di massimo 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-off e di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018), e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 5 (cinque) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età,

- c) contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento validonon revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuori quota nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19" 2021/2022, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 5.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2021, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’Arbitro.

Per calciatori “formati” si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- b) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- c) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E’ fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

La Società che al termine del Campionato di Serie “A” risulterà Campione d’Italia, parteciperà alla U.E.F.A. Champions League per la Stagione 2022/2023; la Squadra Vice Campione d’Italia parteciperà alla suddetta manifestazione, se previsto, in base al Regolamento stabilito dalla U.E.F.A.

2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su più gironi, fino a un massimo di 56 (cinquantasei) squadre.

Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di playoff disputate al termine della stagione sportiva 2020/2021;
- sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie A2 viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" un massimo di 5 (cinque) squadre e retrocederanno nel Campionato di Serie "B" fino ad un massimo di 12 (dodici) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- e) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- f) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- g) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- h) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuoriquota, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Under 17/Under 15), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti

e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "A2", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2001.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie B

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie B è articolato su otto gironi di massimo 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie B:

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le Società che hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva

2020/2021;

- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2020/2021;
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A2" della stagione sportiva 2020/2021.

In appendice all'attività conclusiva del Campionato di Serie B viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque e che dovranno tenere conto anche delle indicazioni di cui in premessa al presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" fino ad un massimo di 12 (dodici) squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali fino a un massimo di 26 (ventisei) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle predette squadre formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 19")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima

dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- i) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- j) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- k) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento validonon revocato e/o non annullato;
- l) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori fuoriquota, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under19" 2021/2022, ferma restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale "Under 19" in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021/2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia e a condizione che non sia appartenente allo stesso Campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell'età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Resta salvo quanto previsto al punto 40), del presente Comunicato Ufficiale.

Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie "B", degli oneri di gestione sostenuti dall'altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5.

In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi.

Tale accordo dovrà pervenire redatto completo in ogni sua forma entro e non oltre il 10 dicembre 2021.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a € 1.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati, di cui 2 (due) nati successivamente al 1° gennaio 2001.

Per calciatori "formati" si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE E SERIE A2 FEMMINILE

SERIE A FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2021/2022 è articolato in un massimo di 14 (quattordici) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out della Serie A saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

SERIE A2 FEMMINILE

Il Campionato Nazionale Femminile Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2021/2022 è articolato in più gironi fino ad un massimo 56 (cinquantasei) squadre e prevede Play Off e Play Out.

Le modalità, le procedure e l'articolazione dei Play Off e Play Out saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" Femminile le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A2" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e play-out disputate al termine della stagione sportiva 2020/2021.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni al Campionato Nazionale di Serie A2

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno nel Campionato di Serie "A/2" massimo 5 (cinque) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out,

nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 6 (sei) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre della Serie A, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

f) Attività Minore (Campionato Nazionale "Under 19" Femminile)

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A Femminile" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 19" di Calcio a Cinque, riservato alle calciatrici nate dal 1° Gennaio 2003 in poi regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 2.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato "Under 19", comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro.

Per calciatrici "formate" si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Nelle stesse gare le Società potranno impiegare fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatrici fuoriquota, 3 nate dal 1 gennaio 2002 in poi ed una nata dal 1 gennaio 2001.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non

sono ammessi a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under-19 Femminile", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati e comunque previa autorizzazione dei Comitati competenti.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali che hanno partecipato al Campionato Under 19 Nazionale Femminile stagione sportiva 2020/2021 possono prendere parte al Campionato Nazionale "Under 19 Femminile", fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati con esclusione del Campionato Under 19 Femminile Regionale.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare il Campionato Nazionale Under-19 Femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può fissare, altresì, le misure minime di giuoco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A2

a) Articolazione

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2":

- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito dello svolgimento delle fasi di play-out previste in relazione ai Campionati disputati nella Stagione Sportiva 2020/2021;
- le Società che sono retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" Femminile all'esito della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le Società che sono state promosse dai Campionati Regionali al termine della passata stagione sportiva 2020/2021;
- le 4 (quattro) Società che hanno acquisito tale diritto a seguito delle gare di spareggio-promozione, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali 2020/2021.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile A2 della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. –paragrafo 1, lett. a), nonché dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,

della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno dal Campionato di Serie "A2" Femminile massimo 8 (otto) squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici

Nelle gare del Campionato Femminile di A2, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 Febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 Febbraio 2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile A2, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 5 Febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2022 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) calciatrici formate.

Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
- b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, contesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
- c) siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento validonon revocato e/o non annullato;
- d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, potranno complessivamente essere promosse al Campionato Femminile di Serie A, un massimo di 5 squadre. Le modalità e le procedure relative alle

promozioni ed alle retrocessioni, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati dovranno comunicare, entro il termine del 16 Maggio 2022, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

Fatto salvo quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia, i 2 (due) Comitati della Lega Nazionale Dilettanti con maggiore attività regionale maschile di Calcio a 5 di Serie C1-C2 e Serie D calcolata nella stagione 2020/2021, che ne facciano specifica richiesta entro il 31 Agosto 2021, potranno articolare il Campionato regionale di Serie C/1 nella stagione 2022/2023 su due gironi con le connesse promozioni al Campionato Nazionale di Serie B.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2021/2022 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventisei squadre come di seguito specificato:

- le 21 (ventuno) squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia che artoleranno il Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 (quattro) squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

I Comitati possono, inoltre, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° (sedicesimo) anno di età, con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro.

L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nelle stesse gare i Comitati, in via sperimentale, possono rendere altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia di età prestabilita tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara, di tale disposizione vale quanto fissato dalla Regola 3 e 4 del Regolamento di Gioco – Decisioni Ufficiali FIGC.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi di calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara nella ipotesi in cui il Comitato Regionale abbia fissato una sola fascia di età e all'interno di tale limitazione abbia disposto la presenza obbligatoria di un calciatore titolare sul rettangolo di gioco.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C-C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'eventuale obbligo di impiego dei giovani calciatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

Serie "C1"

È confermata nel Campionato di Serie "C1" l'obbligatorietà della presenza di **1 (uno)** calciatore nato a partire dall' **01 GENNAIO 1998** tra i calciatori titolari sul rettangolo di gioco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del "Regolamento di gioco/Decisioni ufficiali F.I.G.C."

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di gioco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di gioco di calciatori rientranti nella fascia d'età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un calciatore in meno.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Il calciatore "OBBLIGATORIO IN CAMPO" dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.

Nel Campionato di Serie "C1" rimane, in aggiunta a quanto sopra, l'obbligatorietà in **distinta**, per ogni singola gara, di almeno altri **2 (due)** calciatori "Giovani" di cui **1 (uno) nato a partire dall'1.01.1998 ed 1 (uno) nato dall'1.01.2000, ovvero 2 (due) calciatori nati dall'1 GENNAIO 2000 in poi,** pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 delle NOIF;

Serie "C2"

È fatto obbligo alle Società di Serie "C2" di inserire nella distinta gara **almeno 2 (due)** calciatori nati **dall'1.01.1998 in poi ed 1 (uno) nato dall'1.01.2000 ovvero 3 (tre) calciatori nati dall'1.01.2000 in poi,** pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.

Serie "D"

Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "Under" in distinta.

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 anche nei PLAY-OFF e nei PLAY-OUT di TUTTE le categorie e nelle COPPE REGIONALI Maschili e Femminili vigono i limiti di età e le obbligatorietà stabiliti per le rispettive Categorie.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di

Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

Le Società di Serie "C1" dovranno partecipare al Campionato Regionale Under 19 o, in alternativa, al Campionato Under 17 e/o Under 15, come da decisione Federale.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

I Comitati, ai sensi della Regola 7, comma 1), del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, possono disporre nelle gare dei Campionati Regionali due periodi di gioco uguali di 20 (venti) minuti effettivi.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

a) I Comitati della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati di accorpare le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del **16 Maggio 2022**, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

In ottemperanza a quanto stabilito al successivo capo III, punto 1), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uso previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A2

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2021/2022, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A2 2022/2023, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2021/2022, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2021 e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2021, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatrici appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle calciatrici impiegate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.

Campionato Regionale Femminile Girone Unico

Nella stagione sportiva **2021/2022** le Società del **Girone Unico Regionale** avranno l'obbligatorietà **in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (DUE)** calciatrici nate dall'**01.01.1999 in poi** pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.

e) Attività giovanile

I Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2021/2022, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 di Calcio a Cinque Femminile indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati, ai sensi dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D., possono disporre che le gare dei

Campionati Regionali di Calcio a Cinque Femminile si svolgano al coperto e che, in tale ipotesi, non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, di terra battuta; i Comitati, in tale ipotesi, possono fissare anche le misure minime del terreno di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

3) Under 21 Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 21 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 21 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' consentito impiegare calciatori/calciatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la Fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2021/2022, alla data del 31 marzo 2022 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2022.

Nelle stesse gare possono essere impiegati massimo 2 (due) calciatori/calciatrici "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro il termine del 3 Maggio 2022, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 21 maschile e femminile.

Campionato Regionale "Under 21" Maschile e Femminile -

Possono partecipare, nella Stagione Sportiva **2021/2022**, i calciatori/calciatrici nati/nate dal **01 GENNAIO 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. E' possibile inserire in distinta **2 (due)** "Fuori Quota" nati **dal 01 GENNAIO 2000 in poi**.

4)Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati possono organizzare in ambito regionale Campionati Under 19 di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato Under 19 è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività è consentito impiegare calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi per l’Under 19 maschile e nate dal 1° Gennaio 2001 in poi per l’Under 19 femminile, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2021/2022, provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2021/2022, alla data del 31 marzo 2022 e/o con decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2022.

Nelle stesse gare le Società hanno l’obbligo di impiegare un numero di calciatori/calciatrici che siano stati tesserati/e per la FIGC prima del compimento del 16 (sedicesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero delle/dei calciatrici/calciatori presenti ed inserite/i nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 maschile possono essere impiegati n. 3 (tre) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Nelle stesse gare del Campionato Under 19 femminile possono essere impiegate n. 4 (quattro) calciatrici “fuori quota”, di cui 3 (tre) nate dal 1° Gennaio 2002 in poi e 1 (una) nata dal 1° Gennaio 2001 in poi.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori/calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori/calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Campionato Regionale “Under 19” Maschile e Femminile -

Per quanto riguarda l’attività Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva **2021/2022**, i calciatori/calciatrici nati/nate dal **01 GENNAIO 2003** in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale “Under 19” Maschile è possibile inserire in **distinta 3 (tre) “Fuori Quota” nati dal 01 GENNAIO 2002** in poi. In quello Femminile è possibile inserire in **distinta 4 (quattro) “Fuori quota” di cui 3 (tre) nate dal 01 GENNAIO 2002 in poi e 1 (una) nata dal 01 GENNAIO 2001 in poi** (vedi lettera A/16 punto 4) Attività minore Maschile e Femminile - C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2021).

I Comitati dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, **entro il termine del 3 Maggio 2022**, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Under 19 maschile e femminile.

5. COPPA ITALIA

A/17 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la 55.a edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.

I Comitati dovranno comunicare alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti, **entro il termine del 10 Febbraio 2022**, il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite dagli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle sole Società di Eccellenza, saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

- a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 (fase nazionale):
 - Coppa Italia Dilettanti;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- b) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Interregionale
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia Serie D;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- c) alle Società Finaliste di Coppa Italia del Dipartimento Calcio Femminile (fase nazionale):
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- d) alle Società Finaliste di Coppa Italia della Divisione Calcio a Cinque
 - Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici di ciascuna squadra.
- e) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 maschile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
- f) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 11 femminile
 - Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 35 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

- g) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 maschile
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.
- h) alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile
- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
 - n. 20 medaglie da assegnare alle calciatrici ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023.

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione – fatto salvo quanto in premessa al presente Comunicato Ufficiale - la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

A/18 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia di Calcio Femminile, cui sono iscritte d'ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato di Serie C 2021/2022 di Calcio Femminile, con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale del Dipartimento Calcio Femminile, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio Femminile, riservata alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. E' data facoltà ai Comitati di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile, fermo restando che in tutti i casi le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati interessati dovranno essere Società di Eccellenza Femminile.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2021/2022 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2022/2023. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza Femminile eliminate nellegare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie C.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A, Femminile Serie A2 e "Under 19" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque è

demandata, per la Stagione Sportiva 2021/2022, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di CoppaItalia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B (Vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (Vincitrice Femminile), stagione sportiva 2022/2023.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2022/2023, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2022/2023 riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

- a) Alla Società vincente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;
- b) Alla Società perdente la Finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B (vincitrice Maschile) ed al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 (vincitrice Femminile) della stagione sportiva 2022/2023, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C, al termine della stagione sportiva 2021/2022 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B o al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2022/2023 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

E' disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia maschile e femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell'ambito applicativo dell'art. 31, del Regolamento della L.N.D.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque - entro il termine del 31 Gennaio 2022 - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Serie A2 Femminile- Under 19 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

A/20 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE

Per la Stagione 2021/2022 la Coppa della Divisione Maschile e Femminile viene sospesa e nonverrà disputata.

B) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti programmerà, per la stagione sportiva 2021/2022, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

C) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2021/2022 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

D) ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2021/2022 è a cura del Club Italia della F.I.G.C.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

F) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE BEACH SOCCER

L'attività della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer è in capo al Club Italia della F.I.G.C.

La Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer per le predette attività, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già

tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle N.O.I.F.

G) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

II) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

Ferme le disposizioni di cui all'art. 28, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e le linee-guida emanate dalla L.N.D. per la Stagione Sportiva 2021/2022, per tutti i Comitati, nonché per la Divisione Calcio a Cinque e per i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, l'iscrizione ai Campionati di rispettiva competenza dovrà avvenire tramite la procedura di "dematerializzazione", secondo le modalità previste.

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE E ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022:

a) Diritti di iscrizione

Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"	€ 2.000,00

Dipartimento Calcio Femminile

- Campionato Nazionale Serie C	€ 2.000,00
--------------------------------	------------

Dipartimento Beach Soccer

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., gli importi relativi ai diritti di iscrizione e ai diritti di associazione alla L.N.D. che le Società debbono versare per l'iscrizione all'attività nazionale dell'anno solare 2022.

Comitati

- Campionato di Eccellenza	€ 2.500
- Campionato di Promozione	€ 1.900
- Campionato di 1ª Categoria	€ 1.400
- Campionato di 2ª Categoria	€ 950
- Campionato di 3ª Categoria	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	€ 660
- Campionato di "3ª Categoria-Under 19"	€ 610
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35" (<u>escluse spese arbitrali</u>)	€ 425
- Campionato Regionale "Juniores" Under19	€ 800
- Campionato Provinciale "Juniores" Under19	€ 610
- Attività Amatori	€ 375
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	€ 750
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	€ 475
- Campionato "Juniores" Calcio Femminile	€ 275
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1" maschile	€ 800
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" maschile	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" maschile	€ 425
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	€ 525
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	€ 525
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	€ 425
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque maschile	€ 275
- Campionato Regionale "Under 21" Calcio a Cinque femminile	€ 275
- Campionato "Under 19" Calcio a Cinque maschile e femminile	€ 275
- Campionato Carnico	€ 525

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a

detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 14.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 7.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Femminile	€ 5.000,00
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" maschile	€ 1.500,00
- Campionato Nazionale "Under 19" femminile	€ 500,00

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2021/2022, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) <u>Diritti di associazione alla L.N.D.</u>	€.	300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)</u>	€.	65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l’iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2021/2022:

d) Assicurazione tesserati

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

f) Acconto spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l’obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

g) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità. In alternativa, tale obbligo di deposito deve essere ottemperato a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario, di pari importo della fidejussione bancaria.

h) Oneri relativi al tesseramento

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2021/2022, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00
- Tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società € 2,50

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

2) AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. ed al Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

<u>Campionato Nazionale Serie D</u>	
1 ^a rinuncia	€ 2.000,00
<u>Campionato Nazionale "Juniores – Under 19"</u>	
1 ^a rinuncia	€ 1.500,00
<u>Campionati Nazionali Femminili</u>	
a) <u>Campionato Serie C</u>	
1 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Campionati Nazionali Calcio a Cinque

- a) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A" 1^a
rinuncia € 15.000,00
- b) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2" 1^a
rinuncia € 5.000,00
- c) Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" 1^a
rinuncia € 2.500,00
- d) Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque 1^a
rinuncia € 1.000,00
- e) Campionato Nazionale Serie A e Serie A2 Calcio a Cinque Femminile
- Serie A Femminile
1^a rinuncia € 2.500,00
- Serie A2 Femminile
1^a rinuncia € 1.500,00
- a) Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"
- | | | |
|------------|----|-----------|
| SERIE A | €. | 15.000,00 |
| SERIE A2 | €. | 7.500,00 |
| SERIE B | €. | 3.000,00 |
| FEMM. A/A2 | € | 3.000,00 |
| UNDER 19 | € | 1.000,00 |
- b) Campionato Under 19 e Under 21 Calcio a Cinque maschile e femminile – Fase Nazionale
1^arinuncia € 750,00

Campionati Regionali e Provinciali

Campionato di Eccellenza Campionato di
Promozione
1^arinuncia € 600,00

Campionato di 1^a Categoria
1^arinuncia € 300,00

Campionati di 2^a e 3^a Categoria Campionato
di "3^a Categoria - Under21" Campionato di

<u>“3ª Categoria - Under19” Campionato di “3ª Categoria-Over30” Campionato di “3ª Categoria-Over35” Campionato Regionale e Provinciale “Juniores – Under 19” (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)</u>	
<u>Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile</u>	
1ª rinuncia	€ 200,00
<u>Attività Amatori</u>	
1ª rinuncia	€ 100,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Il Comitato Regionale ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifichi nelle ultime tre giornate di Campionato o nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2022.

4) TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2021/2022 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti “ripescaggi”, i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli Organici dei Campionati 2021/2022 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), fatto salvo quanto previsto per i “ripescaggi” nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021, hanno rinunciato a dare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da

detti Campionati a seguito della ripartenza, manterranno il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021 ma, limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali ripescaggi nella categoria superiore.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita.

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under17);
- Campionato Regionale Under16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15);
- Campionato Regionale Under14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C-C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) **ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uso accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

10) **PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché

- anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
 - e) i calciatori di riserva;
 - f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinaria carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico, rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Possano, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in

possesto della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni che saranno impartite dalla F.I.G.C., in quanto a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 il tesseramento dei Tecnici verrà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

Sono, in ogni caso, preclusi “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel

passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali ripescaggi nella categoria superiore le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 Marzo 2021, hanno rinunciato a dare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile della stagione sportiva 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da detti Campionati a seguito della ripartenza, pur mantenendo per la Stagione Sportiva 2021/2022 il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2021/2022 in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione di detto

Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D 2020/2021, saranno ammesse fino ad esaurimento di eventuali posti disponibili le Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2020/2021. Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2021/2022, verrà ristabilito il principio di alternanza per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine il Campionato apicale regionale di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2021/2022, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Femminile 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine i Campionati apicali regionali di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2 2021/2022, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

Non potranno effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2021/2022, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile, per Società appartenenti a Comitati Regionali il cui Campionato Regionale Femminile di Eccellenza, di interesse nazionale, non è ripartito o non è stato disputato nella stagione sportiva 2020/2021.

Non potranno, altresì, effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie B maschile e al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, per Società appartenenti a Comitati Regionali i cui Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque maschili e femminili, di interesse nazionale, non sono ripartiti o non sono stati disputati nella stagione sportiva 2020/2021.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3^a Categoria, di “3^a Categoria - Under 21”, di “3^a Categoria – Under 19”, di “3^a Categoria – Over 30” e di “3^a Categoria – Over 35” sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2021/2022.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€.	18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€.	10.000,00
- Campionato di Promozione	€.	8.000,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€.	5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€.	2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A”	€.	28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile “A/2”	€.	12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “B”	€.	7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€.	3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€.	2.000,00

- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€.	2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€.	3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale "Under 19"	€.	4.000,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€.	3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€.	2.500,00

b) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori

Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 Gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici,

competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Interregionale, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Eccellenza che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D" che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale

competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata

all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d4) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

d5) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (maschili)

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e A2 maschili è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Su segnalazione della Divisione Calcio a Cinque, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse dal Campionato Nazionale di Serie B al Campionato di Serie A2 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per l'abilitazione ad Allenatori di Calcio a Cinque di primo livello, che si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso centrale organizzato direttamente dal Settore Tecnico e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d6) Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 (femminili), Campionato Nazionale di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a Cinque e Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 di Calcio a Cinque maschili

Alle Società che partecipano ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque di Serie A e di Serie A2 femminili, al Campionato Nazionale di Serie B e ai Campionati Regionali di Serie C e di Serie C1 maschile, nonché al Campionato Nazionale Under 19, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un Allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Su segnalazione del Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società che, promosse al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie C o di Serie C/1 maschile, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per Allenatore di Calcio a Cinque programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale

titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell’allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è, altresì, vincolata all’effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

f) Altre disposizioni

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Per quanto attiene all’attività di base, coloro che avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 ed eventualmente nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l’attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2021 a Corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico, rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l’allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 30, del Regolamento della L.N.D.

16) ATTIVITA’ UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L’attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° Ottobre 2021, fatta salva l’adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero

necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 1° Ottobre 2021, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19. Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-offe play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2021/2022, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-

off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D. E' fatto salvo quanto previsto al titolo I del presente Comunicato Ufficiale per quanto attiene alla conclusione delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per la corrente stagione sportiva 2021/2022.

23) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2021/2022 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, iquali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

26) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

27) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

28) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F. E' fatta salva la deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2021/2022, dicui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 310 del 18 Maggio 2021.

29) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

30) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

31) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

32) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

33) NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personalial di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

34) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI E DIFUNZIONAMENTO

Al termine della stagione sportiva 2021/2022, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

35) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

36) ONERI FINANZIARI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è a far data dal 1° Luglio 2021.

38) ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle Associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

39) DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. "allenamenti congiunti" potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

40) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.



SITO INTERNET Comitato Regionale Sicilia e Delegazioni

E' attivo il sito Internet del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuale al seguente indirizzo:

sicilia.lnd.it (senza digitare www.)

Il sito sarà raggiungibile, altresì, accedendo al portale www.lnd.it e selezionando "Sicilia" dal menu a tendina "Comitati".

Comunicazioni del Comitato Regionale Consiglio Direttivo

1. **ORGANICO SOCIETA' CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -**

Allegato al presente C.U. si pubblica l'organico dei Campionati Regionali e Provinciali al 30 giugno 2021.

2. **ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -**

Il Comitato Regionale, indice ed organizza per la suddetta stagione sportiva, i seguenti campionati:

CALCIO A UNDICI MASCHILE

• ECCELLENZA	2 Gironi da	16 Squadre	Totale N. 32
• PROMOZIONE	4 Gironi da	14 Squadre	Totale N. 56 (*)
• PRIMA CATEGORIA	7 Gironi da	12 Squadre	Totale N. 84 (*)
• SECONDA CATEGORIA	5 Gironi da	12 Squadre	Totale N. 60 (*)

(*) Fatti salvi i diritti acquisiti

- TERZA CATEGORIA Gironi da comporre
- TERZA CATEGORIA - Under 21 Gironi da comporre

- TERZA CATEGORIA - Under 19 Gironi da comporre
- REGIONALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre
- PROVINCIALE "Juniores Under 19" Gironi da comporre

- COPPA ITALIA Memorial "Gianfranco Provenzano" (Società di Eccellenza)
- COPPA ITALIA Memorial "Orazio Siino" (Società di Promozione)
- COPPA SICILIA Memorial "Filippo Lentini" (Società di Prima Categoria)
- COPPA TRINACRIA Memorial "Salvatore Sajevo" (Società di Seconda Categoria)
- TROFEO PROVINCE Memorial "Pietro Lo Bianco" (Società di Terza Categoria)

- ATTIVITA' AMATORI

CALCIO A CINQUE MASCHILE

- SERIE "C1" – **2 Gironi da 12 squadre** **Totale N. 24 (*)**
- SERIE "C2" – Gironi Interprovinciali **4 Gironi da 14 squadre** **Totale N. 56 (*)**

(*) Fatti salvi i diritti acquisiti

- SERIE "D" – Gironi Provinciali Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 21" Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)
- REGIONALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 17" Gironi da comporre (ex Allievi)
- PROVINCIALE "UNDER 15" Gironi da comporre (ex Giovanissimi) (*)

(*) con successiva Fase Regionale

- COPPA ITALIA Società Serie "C1" (obbligatoria)
- COPPA SICILIA Società Serie "C2" (obbligatoria)
- COPPA TRINACRIA Riservata Società Serie "D" Provinciale

CALCIO A CINQUE FEMMINILE

- REGIONALE – Girone Unico **1 Girone da 10 squadre** **Totale N. 10**
- PROVINCIALE/INTERPROVINCIALE Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 21" Gironi da comporre
- REGIONALE "UNDER 19" Gironi da comporre (ex Juniores)

- COPPA ITALIA REGIONALE Società Girone "Unico" Regionale
(obbligatoria)
- CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI Gironi da comporre

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- | | | |
|----------------------------|--|---------------------|
| • REGIONALE "Eccellenza" | 1 Girone da 08 squadre | Totale N. 08 |
| • PROVINCIALE "Promozione" | Gironi da comporre | |
| • CAMPIONATO "JUNIORES" | Gironi da comporre | |
| • COPPA ITALIA | Società "Eccellenza" Reg.le (obbligatoria) | |

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

- | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------------|
| • REGIONALE "UNDER 17" (ex Allievi) | 5 Gironi da | 14 Squadre | Totale N. 70 (*) |
| • REGIONALE "UNDER 15" (ex Giovanissimi) | 5 Gironi da | 14 Squadre | Totale N. 70 (*) |
| • REGIONALE "UNDER 16" (ex Fascia "B") | | Gironi da comporre | |
| • REGIONALE "UNDER 14" (ex Fascia "B") | | Gironi da comporre | |
| • PROVINCIALE "UNDER 17" (ex Allievi) | | Gironi da comporre | |
| • PROVINCIALE "UNDER 15" (ex Giovanissimi) | | Gironi da comporre | |
| • PROVINCIALE "UNDER 16" (ex Fascia "B") | | Gironi da comporre | |
| • PROVINCIALE "UNDER 14" (ex Fascia "B") | | Gironi da comporre | |
| • PROVINCIALE/REGIONALE "UNDER 18" | | Gironi da comporre | |

(*) Fatti salvi i diritti acquisiti

3. AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. Art. 15 - N.O.I.F.

I moduli federali per Affiliazione nonché fax simile Atto Costitutivo e Statuto e "Dichiarazione di appartenenza o meno al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" sono pubblicati nella Sezione "Modulistica" del sito WEB del Comitato Regionale Sicilia.

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'Art. 15 delle N.O.I.F.

Si rammenta che a partire dal 1° Luglio 2021 per le Società "non professionistiche" entrerà in vigore l'Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell'affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di "Posta Elettronica Certificata" eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di "Posta Elettronica Certificata" la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC ed alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all'aggiornamento di tale dato sul portale LND.

Si sottolinea l'importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l'area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l'approvazione, è necessario fornire tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- La domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2021/2022;**
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi), al domicilio digitale (PEC) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;**
- Il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico – se possibile – al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

B) Tipologia e denominazione sociale

- **La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) **va sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- **La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;**
- **Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;**
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda l'inserimento di un' aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l'eventuale regolarizzazione.

B1) Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- “**SCUOLA CALCIO**”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti:**

- “**NUOVA**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);

- “**RINASCITA**”, “**ANNO**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”) (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l'inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
3. **Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;**
4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
5. **I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.**

Alla domanda vanno allegati:

- A) Atto Costitutivo e Statuto Sociale
- B) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

- C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico NON dovrà essere inserito il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.**
- D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

AFFILIAZIONE **Art. 15 - N.O.I.F.**

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
 - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. **bis** Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

4. NORME REGOLAMENTARI – AVVERTENZE –

Ci sembra utile ricordare che le l'eventuale scelta di "retrocedere" e partecipare ad un Campionato di serie inferiore deve essere adeguatamente motivata ed inoltrata, tramite il Comitato Regionale, alla Segreteria della L.N.D., **a partire dal 21 Giugno 2021.**

La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad eseguire le variazioni richieste.

Ad ogni buon conto, quasi sempre è stato concesso alle Società il passaggio ad una categoria inferiore o ad un'attività calcistica diversa (Calcio a 5 Maschile o Femminile, Calcio a 11 Femminile, "Pura" attività Giovanile) svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

Per quanto attiene le Società che svolgono doppia attività (Calcio a Cinque e Calcio a Undici) si ricorda che l'eventuale scelta di disputare uno soltanto dei due campionati deve, sempre, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale, facendo istanza, eventualmente, di mantenere il vincolo di quei giocatori (allegare elenco indicando nome, cognome e matricola, debitamente sottoscritto dagli interessati) che, comunque, nella stagione sportiva **2020/2021**, hanno disputato gare nell'attività calcistica in cui si richiede l'iscrizione.

Per le Società che dovessero optare per la disputa di Campionati o Tornei di Settore Giovanile e Scolastico rinunciando ai Campionati di Lega (Calcio a 11 Maschile/Femminile e/o Calcio a Cinque Maschile/Femminile) l'istanza deve, analogamente, essere inoltrata alla Segreteria della L.N.D., tramite il Comitato Regionale.

Quasi sempre è stato concesso il passaggio mantenendo l'anzianità della Società ed il numero di matricola, svincolando i calciatori tesserati per la stessa.

L'aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società.

5. SOCIETÀ' INATTIVE – Circolare N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 -

Si riporta integralmente il testo della Circolare in oggetto indirizzata ai Presidenti dei Comitati L.N.D., alla Divisione Calcio a Cinque, al Dipartimento Interregionale ed al Dipartimento Calcio Femminile:

“ Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'Art. 16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarata inattive dagli Enti in indirizzo.

*Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti.*

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. “

6. PROGETTO DI “DEMATERIALIZZAZIONE” TESSERAMENTO E ISCRIZIONI AI CAMPIONATI – FIRMA ELETTRONICA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Con riferimento alla materia in oggetto, si ricorda che tutte le iscrizioni ai Campionati (dati societari, Presidente, Organigramma, Variazioni organigramma) nonché tutte le operazioni di tesseramento vanno effettuate per via telematica, con l'uso della “Firma Elettronica”, attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D.

Detta procedura di “Dematerializzazione” sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli Uffici del Comitato Regionale/Delegazioni o tramite l'invio per posta ordinaria.

Si invitano le Società a prendere visione delle istruzioni consultando il pro-memoria inserito fra le NEWS del sito del Comitato Regionale Sicilia - cliccando su “Notizie utili, scadenze, informazioni importanti” e, successivamente, cliccando su “Guida alla dematerializzazione e firma elettronica”, ovvero attraverso la propria area riservata, immettendo il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (le Società ancora sprovviste di password sono invitate a richiederla urgentemente all'Ufficio Affari Generali – Fax 091/6808498; E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it), cliccando sul tasto HOME e successivamente “integrazione aiuto in linea per firma elettronica”.

Entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni.

Per quanto sopra si informano le Società che per poter effettuare qualsiasi operazione all'interno dell'Area Società, è **OBBLIGATORIO** abilitare un dirigente (presente nell'Organigramma con potere di firma) alla **FIRMA ELETTRONICA**.

Nell'Area Società e nel sito del Comitato Regionale Sicilia, fra le NEWS, è scaricabile la **GUIDA** per mettere in atto i passaggi per l'abilitazione alla **FIRMA ELETTRONICA – cliccando su “Progetto di DEMATERIALIZZAZIONE”**.

RIATTIVAZIONE FIRMA ELETTRONICA

Per tutti i Dirigenti già accreditati alla **FIRMA ELETTRONICA** nella Stagione Sportiva 2020/2021 non è necessario ripetere la procedura di richiesta TAC, ma è obbligatorio utilizzare la funzione “Riattivazione PIN” accedendovi dal menù “Firma Elettronica” e sottomenù “Gestione Profili”. Per i Presidenti di Società, prima di utilizzare detta funzione, occorre indicare in “Organigramma”- sulla propria anagrafe – l'indicazione di “Rappresentante legale”.

7. DOMANDE DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CATEGORIA SUPERIORE - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2021, ha confermato i criteri di “Ripescaggio” individuati per le Stagioni Sportive precedenti, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive (COVID-19), il cui “Bando di concorso”, unitamente alla “Scheda”, verrà pubblicato con successivo Comunicato Ufficiale.

Le Società regolarmente in organico nei rispettivi Campionati che, al termine della Stagione Sportiva 2020/2021, intendano concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, nel caso in cui si rendessero disponibili posti, dovranno depositare la scheda del "Bando di Concorso", debitamente compilata, presso questo Comitato Regionale:

- **entro e non oltre le ore 12.00 di MARTEDI' 27 LUGLIO 2021 per il "Ripescaggio" ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Serie "C1" di Calcio a 5 Maschile;**
- **entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI' 27 AGOSTO 2021 per il "Ripescaggio" ai Campionati di 1^ e 2^ Categoria, Serie "C2" di Calcio a 5 Maschile e Girone UNICO Femminile di Calcio a 5 -**

o inviarla a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, purché pervenga entro il giorno di scadenza (non fa fede la data del timbro postale).

Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di "Ripescaggio" ha **carattere perentorio.**

Per concorrere la Società dovrà risultare regolarmente iscritta al Campionato di competenza.

La domanda dovrà contenere l'intero importo della somma dovuta per la Categoria per la quale si chiede il "Ripescaggio" nonché l'eventuale saldo passivo dovuto al 30 Giugno 2021, e dovrà essere depositata in busta "chiusa", con scritto chiaramente, possibilmente in stampatello, "RIPESCAGGIO". Anche per quelle inviate a mezzo Raccomandata dovrà chiaramente essere indicato sulla busta "RIPESCAGGIO". Si precisa che la domanda di "Iscrizione" al Campionato di competenza dovrà avvenire SEPARATAMENTE nei modi e nei termini di cui al presente Comunicato, indicando che la somma dovuta è stata inviata unitamente alla domanda di "Ripescaggio".

Si ribadisce che le Società che intendono concorrere all'ammissione ad un Campionato Regionale di Categoria superiore, dovranno perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza prima della scadenza del termine fissato per il "Ripescaggio", inviando "TELEMATICAMENTE" tutta la documentazione di cui alla lettera A) del successivo punto 9. del presente Comunicato Ufficiale, ivi compreso il nulla-osta disponibilità campo di giuoco.

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

Qualora non si dovesse ottenere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore, questo Comitato Regionale provvederà, dietro richiesta, al riaccredito della differenza. E' stata costituita apposita Commissione che provvederà all'esame delle domande le cui graduatorie saranno successivamente formulate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Per concorrere occorre seguire le procedure del Regolamento allegato al presente Comunicato Ufficiale.

“RIPESCAGGI” CAMPIONATI CALCIO A 5 - MASCHILI E FEMMINILI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, nella riunione del 25 Giugno 2021, ha confermato i criteri di “Ripescaggio” individuati per le Stagioni Sportive precedenti, con gli opportuni adattamenti determinati dalla interruzione delle competizioni sportive (COVID-19), il cui “Bando di concorso”, unitamente alla “Scheda”, verrà pubblicato con successivo Comunicato Ufficiale.

MASCHILE –

Per concorrere occorre seguire le procedure di cui in premessa e del Regolamento, presentando la scheda del “Bando di Concorso” debitamente compilata.

FEMMINILE –

Per quanto attiene al **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE**, eventuali posti liberi saranno assegnati nell'ordine appresso indicato:

1. Società affiliate da almeno un anno;
2. Società nuove affiliate.

La precedenza sarà attribuita in base alla data di ratifica dell'affiliazione.

Per concorrere occorre seguire le procedure di cui in premessa, presentando la domanda di ammissione (vedere “scheda” R/FEMM. che verrà pubblicata con successivo Comunicato Ufficiale).

8. ORGANICO DELLE SOCIETA' CAMPIONATI REGIONALI “Under 17” (ex Allievi) ed “Under 15” (ex Giovanissimi) – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

Il Presidente

VISTO l'Organico dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 della Stagione Sportiva 2020/2021 pubblicati in via definitiva con C.U. n°70 sgs 20 del 18.09.2020;

VISTO il C.U. 191/A del 23 marzo 2021 della F.I.G.C., con il quale è stata disposta l'interruzione dei Campionati svolti dalla L.N.D. ed il consequenziale annullamento delle classifiche dei relativi Campionati della Stagione Sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile (Calcio a 11) e di Calcio a 5, Serie C1, Maschile e Femminile;

VISTO l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia riunito in data 25.6.2021 con il quale veniva approvato l'Organico del Campionato Regionale “Under 15” e “Under 17” per la stagione sportiva 2021/2022;

ATTESO che con il medesimo atto veniva fissato l'Organico per la Stagione Sportiva 2021/2022 in 70 squadre per ciascuno Campionato “Under 15” e “Under 17”, pari a 5 gironi da 14 squadre, facendo tuttavia salvi i diritti acquisiti dalle Società che alla data del 18.09.2020 avevano titolo a partecipare ai Campionati Regionali in parola;

SENTITO il parere espresso per le vie brevi dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale

Tutto ciò premesso

Delibera

Di confermare l'Organico pubblicato in data 18 settembre 2020 C.U. n°70 sgs 20 anche per la Stagione Sportiva 2021/2022.

Ad oggi non sono state ancora determinate le modalità di “Ripescaggio”, poiché il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale a seguito della pandemia e la conseguenziale sospensione di tutti i Campionati indetti a livello regionale sta provvedendo a riformulare gli eventuali “Criteri” da adottare.

9. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Ai fini della partecipazione ai rispettivi Campionati di competenza della Stagione Sportiva **2021/2022**, le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione secondo i criteri, le modalità ed entro i termini d'approdo stabiliti, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni deliberate dal **Consiglio Direttivo di Lega ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D.** che si ritiene opportuno trascrivere:

Art. 28 - REGOLAMENTO L.N.D.

L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, **attuabile anche con la modalità telematica**, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti **dall'art. 31** del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;

2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;

3. Assicurazione tesserati;

4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, le Divisioni, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, il Dipartimento Interregionale ed il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate

in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati, Divisioni e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o Dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

Si rammenta, altresì, che a partire dal 1° Luglio 2021 per le Società “non professionistiche” entrerà in vigore l’Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, ai fini dell’affiliazione o del rinnovo della stessa le Società avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione sarà condizione per l’affiliazione. In caso di modifica dell’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” la Società sarà tenuta a darne informativa alla FIGC ed alla LND e dovrà, inoltre, provvedere all’aggiornamento di tale dato sul portale LND.

A) ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI: Le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo fissato – “**Termine Ordinatorio**” – (Punto 11. presente Comunicato) formalizzare l’iscrizione al Campionato di competenza, secondo le modalità On-line. Decorso il termine stabilito per il Campionato di competenza il sistema operativo non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Detto adempimento dovrà essere corredato dai seguenti documenti, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza**, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza:

1) DATI SOCIETA’ – Si raccomanda il corretto inserimento dei dati relativi al Codice Fiscale e Partita IVA della Società (**NON del legale rappresentante**), allegando copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA rilasciato dalle Autorità competenti.

2) ORGANIGRAMMA (Allegare copia autentica dell’ultimo Verbale di Assemblea Societaria nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la **Stagione Sportiva 2021/2022**). Si ricorda che ogni qualvolta il Consiglio Direttivo subisce una modifica (anche l’inserimento di un solo Consigliere) si dovrà procedere sempre con la procedura On-line, compilando il modello **VARIAZIONI ORGANIGRAMMA** con allegato il relativo verbale. Soprattutto quando viene sostituito il legale rappresentante della Società, lo stampato dovrà essere accompagnato, oltre che dal verbale, dalle dimissioni del Presidente uscente, ovvero i Componenti il Consiglio Direttivo dimissionari devono risultare dal relativo verbale, debitamente firmato dagli stessi.

Al riguardo si riporta **l’Art. 37, comma 1, della N.O.I.F.:**

“ il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’ iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli

incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi, e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ”.

3) PRESIDENTE

4) DELEGATI ALLA FIRMA

5) AUTOCERTIFICAZIONE - Norme in materia di comportamento e di Onorabilità –

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché **agli Artt. 22 bis e 22 Ter delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' Art. 22 bis delle N.O.I.F. :

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (Art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Si segnala che la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta nella consapevolezza di quanto disposto dall'Art. 20 Legge 4.01.1968 N. 15 e delle sanzioni penali previste dall'Art. 26 della stessa Legge. **Alla stessa deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.**

6) DELEGA NEGOZIAZIONE DIRITTI DI IMMAGINE, PUBBLICITARI E COMMERCIALI – Le Società all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno necessariamente sottoscrivere – a cura del proprio Legale Rappresentante – la delega alla Lega Nazionale Dilettanti per la negoziazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali -

7) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO – si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da giuoco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 19 delle N.O.I.F.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, (come da modello che sarà a disposizione delle Società in forma telematica) l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità. (Punto 31 DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO – C.U. N. 1 della L.N.D. dell' 1 Luglio 2021).

Si fa presente che relativamente all'utilizzo dei campi in Erba Artificiale dovrà essere allegata copia del verbale di omologazione rilasciato dalla CISEA (Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale) in corso di validità.

8) ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE “ JUNIORES - UNDER 19” (obbligatorio per le squadre del Campionato di Eccellenza e Promozione e per le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2021/2022).

9) ISCRIZIONE ALLA COPPA DI COMPETENZA – Coppa Italia obbligatoria per le Società di Eccellenza e Promozione. Coppa Sicilia, Coppa Trinacria e Trofeo Province a richiesta delle Società partecipanti rispettivamente ai Campionati di 1^a, 2^a e 3^a Categoria. Coppa Italia Calcio a 5 Maschile Serie “C1” obbligatoria. Coppa Sicilia Calcio a 5 Maschile Serie “C2”obbligatoria. Coppa Trinacria Calcio a 5 Maschile riservata alle Società partecipanti al Campionato di Serie “D”. Coppa Italia Calcio a 5 Femminile obbligatoria Girone Regionale Unico. Coppa Italia Calcio a 11 Femminile obbligatoria per le Società partecipanti al Campionato Regionale di “Eccellenza”.

10) DIRITTI ED ONERI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI - Le Società dovranno versare, oltre all'eventuale saldo passivo al 30 Giugno 2021, gli importi stabiliti dalla lettera c) del comma 2) dell'Art. 28 del Regolamento della L.N.D., così come riportati al punto 11. del presente Comunicato Ufficiale che risultano già comprensivi dell'importo relativo a **“ASSICURAZIONE DIRIGENTI”** (€ 130,00 per ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^a Categoria - € 90,00 per ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati, ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa) ed ai quali va aggiunto l'importo relativo all' **“ASSICURAZIONE DEI TESSERATI”** che, si ribadisce, varierà a seconda del numero dei tesserati che ogni singola Società avrà in carico alla data del 30 Giugno 2021 (€ 27,00 – C.U.N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 - moltiplicato per il numero dei tesserati - importo che potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura On-line).

Per quanto attiene al premio relativo alla Categoria **“Dirigenti”** delle Società della L.N.D. l'importo pro capite è pari ad € 5,00. Ai **“Dirigenti Ufficiali”** sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori (C.U.N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2021).

A tale proposito si ricorda che sono considerati **“Dirigenti Ufficiali”** i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva **2021/2022**, segnatamente:

- a) Dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) Dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) Dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) Dirigenti ammessi nel recinto di giuoco al posto dell'Allenatore.

I Dirigenti che non saranno indicati in una delle suddette Categorie rientreranno nel regime assicurativo della Categoria dei **“Dirigenti”**.

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino s.n.c. – 90010 FICARAZZI/PA (Tel. 091.680.84.28)

ordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (22165)

Copia della ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o inviata tramite E-mail a:
sicilia.amministrazione@lnd.it

Si ricorda che sulla causale del Bonifico dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati:

- denominazione sociale;
- numero di matricola;
- campionato per il quale si effettua il versamento

ovvero a mezzo SERVIZIO RISCOSSIONE BANCOMAT – POS – c/o la Sede del C.R. Sicilia –

Si precisa che nei casi di doppia attività (es. Campionati di Calcio a 11 di qualsiasi Categoria Maschile e/o Femminile più Calcio a 5 Maschile e/o Femminile e/o Juniores o viceversa) gli oneri (associazione e spese organizzazione attività regionale) dovranno essere versati una sola volta, con riferimento al Campionato di Categoria superiore. Per i campionati di Categoria inferiore, bisogna versare solo i "diritti d' iscrizione" al Campionato di cui al punto 12. – lettera A).

Nel sottolineare le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai rispettivi Campionati di cui alla lettera c) del comma 2) del suindicato **Art. 28 del Regolamento della L.N.D.**, si ribadisce che le Società, alla data di scadenza, **dovranno versare, anche, gli eventuali saldi passivi relativi alla Stagione Sportiva precedente.**

La lettera b) del comma 2) - del citato Art. 28 stabilisce, altresì, l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

- **Art. 94 ter delle N.O.I.F. –**

Ai **commi 12 e 13** è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio, **le**

somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva** e alla decisione pubblicata entro la stessa data del 31 Maggio, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (cfr. Circolare N. 142 della L.N.D. del 18 Giugno 2021).

Al fine di meglio armonizzare quanto più sopra specificato con il contenuto delle linee-guida per le iscrizioni ai campionati regionali e provinciali della L.N.D. – Stagione Sportiva 2021/2022 –, si sottolinea quanto segue:

Le Società che intendono partecipare ai Campionati dovranno entro il “Termine Ordinatorio” di cui al Punto 11. del presente Comunicato, iscriversi inderogabilmente in forma telematica al Campionato di competenza (la mancata iscrizione On-line comporta l'esclusione dal Campionato).

Entro il termine ultimo dell'iscrizione ai Campionati (“Termine Perentorio” successivo alla scadenza dei 10 giorni fissati per la regolarizzazione dell'iscrizione) dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2020/2021, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.

Per quanto riguarda le ultime due voci dell'Art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione) si fa presente che il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha dato facoltà ai Comitati di prevedere delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto.

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 Dicembre 2021:

- 1) **Entro la data del 15 Ottobre 2021** dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione;
- 2) **Entro la data del 15 Dicembre 2021** dovrà essere saldato il restante 20% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. “acconto spese” per l'attività e l'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia, riunitosi in data 25

Giugno 2021, ha accolto di applicare la “deroga” più sopra riportata, approvando l’ipotesi delle due rateizzazioni nelle date indicate.

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto, entro il “Termine Perentorio” successivo alla scadenza dei 10 giorni fissati per la regolarizzazione dell’iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Alla scadenza del “**Termine Perentorio**” (15 Ottobre 2021 e 15 Dicembre 2021) verrà avviata, senza indugio, la procedura del “**PRELIEVO COATTIVO**” nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all’Art. 53 delle N.O.I.F. ed all’Art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

In tal senso troveranno applicazione i punti 5, 5 bis e 6 dell’Art. 53, delle N.O.I.F. che di seguito si riportano:

5. - Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la 2^a volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5.bis – Le Società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino 2 gare, ai sensi del Regolamento della L.N.D., sono escluse dal Campionato stesso.

6. – Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

Si ricorda, altresì, che è stato modificato **l’Art. 30 del Regolamento della L.N.D. nel senso che i “prelievi coattivi” possono essere disposti anche se la Società inadempiente disputa la gara in campo esterno.**

Gli Uffici di questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società per la compilazione dell’iscrizione On-line, rimangono a disposizione di tutte le Società.
Analogha disposizione vale per ogni Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare l’iscrizione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Comunicato Ufficiale.

Non è consentita l’iscrizione con generici telegrammi di adesione o con l’invio telematico incompleto della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti come sopra elencati.

In tal caso questo Comitato considererà la Società rinunciataria a tutti gli effetti, e sarà esclusa dal campionato di competenza.

A tal riguardo si riporta integralmente

Art. 110 - N.O.I.F.
Svincolo per inattività della Società

1. Nel caso in cui la Società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità.

In tali ipotesi, qualora il calciatore:

1. **sia tesserato a titolo temporaneo per detta Società, verrà ripristinato l'originario rapporto con la Società cedente;**
2. **sia stato trasferito a titolo temporaneo da detta Società, il tesseramento temporaneo terminerà alla sua scadenza naturale.**

Il provvedimento è pubblicato in Comunicato Ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. Il ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 Dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 Dicembre, con lettera raccomandata diretta alla Società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per Società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano alle attività minori di cui all'Art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla Società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici "giovani" tesserati con vincolo annuale o biennale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 Gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I

calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se la Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani” nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.

10. CAMPIONATO “JUNIORES- UNDER 19” – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

A) CAMPIONATO REGIONALE

Il Comitato Regionale ha riconfermato la formula di svolgimento del Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione, ed al quale possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^a, 2^a e 3^a Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19” sono iscritte d’ufficio, altresì, le squadre delle Società siciliane partecipanti al Campionato Nazionale Serie “D” della Stagione Sportiva 2021/2022, che parteciperanno “Fuori Classifica”.

La data di scadenza di iscrizione viene fissata entro le ore 12.00 di Lunedì 20 Settembre 2021. Rimane articolato con una 1^a Fase gestita, per delega, dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuale, ed il **Campionato dovrà avere inizio entro i primi 15 giorni del mese di Ottobre 2021.** Ciò in considerazione che la vincente Regionale, che verrà ammessa alla Fase Nazionale, deve essere individuata e comunicata alla L.N.D. entro **il termine del 2 Maggio 2022.** Al termine della 1^a Fase ogni Delegazione comunicherà al Comitato Regionale – **entro il mese di Marzo 2022** - la vincente di ogni Girone.

- L’articolazione della 2^a Fase delle **Società** dei Campionati **Regionali** è subordinata al numero delle vincenti per girone.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa all’edizione 2020/2021, non si è effettuata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che non ha consentito lo svolgimento del Campionato .

- L’articolazione della 2^a Fase riservata alle **Società di Serie “D”** vedrà il coinvolgimento di tutte le partecipanti a detto Campionato. La formula sarà successivamente comunicata.

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti.

Potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2003** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E’ consentito impiegare fino a un **massimo di 6 (sei) calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.**

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

B) CAMPIONATO PROVINCIALE

Il Campionato Provinciale è organizzato da ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale sulla base di uno o più gironi.

Potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2003** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **8 (otto) calciatori "fuori quota", di cui massimo 6 (sei) nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° gennaio 2001 in poi.**

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Norme sull'utilizzo dei calciatori "fuori quota"

Per quanto riguarda l'impiego dei Calciatori "fuori quota" si chiarisce che l'utilizzo è facoltativo e che il limite massimo di 6 (sei) - Campionato "Regionale" Juniores - e di 8 (otto) - Campionato "Provinciale" Juniores - si riferisce all'intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all'arbitro, prima dell'inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 6 (sei) calciatori nati dal 1° Gennaio 2002 in poi (Campionato "Regionale" Juniores) e di massimo 6 calciatori nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e di massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi (Campionato "Provinciale" Juniores), sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

11. TERMINI DI ISCRIZIONE E DIRITTI ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Le iscrizioni ai Campionati Regionali e Provinciali sono aperte dal 05 LUGLIO 2021 e chiuderanno secondo il calendario di seguito riportato – "TERMINE ORDINATORIO"

-

Si riportano qui di seguito, altresì, i diritti ed oneri finanziari, distinti per singolo Campionato, ai quali va aggiunto l' "Assicurazione Tesserati".

CALCIO A 11 MASCHILE

- Campionato di Eccellenza ore 12.00 - Lunedì 26.07.2021 € 5.930,00 (.)
- Campionato di Promozione ore 12.00 – Lunedì 26.07.2021 € 5.330,00 (.)
- Campionato Prima Categoria ore 12.00 – Venerdì 27.08.2021 € 3.330,00

- Campionato Seconda Categoria ore 12.00 – Venerdì 27.08.2021 € 2.340,00
- Campionato Terza Categoria – Terza Categoria "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 1.400,00
- Campionato Terza Categoria "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 1.300,00
- Campionato Terza Categoria "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 660,00

- Campionato Regionale "Juniores - Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 1.490,00 (*)
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 800,00
- (X)
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 25.10.2021 € 1.200,00 (*)
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" ore 12.00 – Lunedì 25.10.2021 € 610,00
- (X)

(.) + € 350,00 Coppa Italia ed € 800,00 "Juniores – Under 19" (obbligatori)

(*) Società "pure"

(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Regionale "Eccellenza" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 1.340,00 (*) (.)
- Regionale "Eccellenza" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 750,00 (**)(.)
- Regionale "Eccellenza" - "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 750,00 (.)
- Provinciale "Promozione" ore 12.00 – Lunedì 25.10.2021 € 965,00 (*)
- Provinciale "Promozione" ore 12.00 – Lunedì 25.10.2021 € 475,00 (**)
- Campionato "Juniores" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 865,00 (*)
- Campionato "Juniores" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 275,00 (X)

(.) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)

(*) Società "pure"

(**) Doppia attività

(X) Tutte le altre società partecipanti

CALCIO A 5 MASCHILE

- Regionale Serie "C1" ore 12.00 – Lunedì 26.07.2021 € 1.990,00 (.)
- Regionale Serie "C2" ore 12.00 – Venerdì 27.08.2021 € 1.665,00 (..)
- Provinciale Serie "D" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 1.165,00 (*)
- Provinciale Serie "D" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 425,00 (**)
- Provinciale Serie "D" "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 425,00
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 965,00 (*)
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 275,00 (X)
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € 965,00 (*)

- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **275,00 X**

(.) + € 250,00 Coppa Italia (obbligatoria)

(..) + € 100,00 Coppa Sicilia (obbligatoria)

(*) Società "pure"

() Doppia attività**

(X) Tutte le altre Società partecipanti

- Campionato Regionale "Under 17" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 (ex Allievi)
- Campionato Provinciale "Under 17" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 (ex Allievi)
- Campionato Provinciale "Under 15" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 (ex Giovanissimi)
(**)

() con successiva Fase Regionale**

Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega o di Categoria superiore (Eccellenza, Promozione, 1[^], 2[^] e 3[^] Categoria, Serie C1, C2 e D), pena l'esclusione.

CALCIO A 5 FEMMINILE

- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Venerdì 27.08.2021 € **1.265,00 (*)**(...)
- Femminile Regionale – Girone UNICO ore 12.00 – Venerdì 27.08.2021 € **525,00 (**)**(...)
- Femminile Provinciale/Interprovinciale ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **1.115,00 (*)**
- Femminile Provinciale/interprovinciale ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **425,00 (**)**
- Femminile Provinciale/Interprovinciale "Riserve" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **425,00**
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **965,00 (*)**
- Campionato Regionale "Under 21" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **275,00 (X)**
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **965,00 (*)**
- Campionato Regionale "Under 19" ore 12.00 – Lunedì 20.09.2021 € **275,00 (X)**

(...) + € 100,00 Coppa Italia (obbligatoria)

(*) Società "pure"

() Doppia attività**

(X) Tutte le altre Società partecipanti

- ATTIVITA' AMATORI € **375,00**

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

Si ricorda alle Società che per poter perfezionare l'iscrizione ai Campionati Giovanili è prioritaria ed obbligatoria l'iscrizione ai Campionati di Lega (Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a e 3^a Categoria), pena l'esclusione.

- | | | |
|---|--------------------|------------|
| • Regionale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) | ore 12.00 – Lunedì | 26.07.2021 |
| • Provinciale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) | ore 12.00 – Lunedì | 20.09.2021 |
| • Provinciale/Regionale "Under 18" | ore 12.00 – Lunedì | 20.09.2021 |

Altre notizie verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale

12. DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. ED ONERI FINANZIARI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

In ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma 27 Maggio 2021, si comunica che gli oneri relativi ai diritti di iscrizione che le Società debbono versare per l'ammissione ai Campionati regionali e/o provinciali L.N.D., per la Stagione Sportiva 2021/2022, sono rimasti invariati rispetto alla Stagione Sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., inoltre, ha disposto per la Stagione Sportiva 2021/2022 il rinnovo dei provvedimenti collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a Undici Femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile sul territorio, nonché alla gratuità di iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2021/2022 per le neo-affiliate e per le Società che, nella Stagione Sportiva 2021/2022, saranno autorizzate ad effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D.

Le relative norme attuative sono contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. N. 1 del 1° Luglio 2021 – C.U. N. 1 C.R. Sicilia – 1^a PARTE - (cfr. nota della LND del 28 Maggio 2021).

A) Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza -

CAMPIONATI	DIRITTI DI ISCRIZIONE
Campionato di Eccellenza	2.500
Campionato di Promozione	1.900
Campionato di 1 ^a Categoria	1.400
Campionato di 2 ^a Categoria	950
Campionato di 3 ^a Categoria – 3 ^a Categoria Under 21 -	660
Campionato di 3 ^a Categoria Under 19	610
Campionato Regionale "Juniores" Under 19	800
Campionato Provinciale "Juniores" Under 19	610
Attività Amatori	375

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	750
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	475
Campionato "Juniores" Calcio Femminile	275
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C-C1 Maschile	800
Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C2 Maschile	525
Campionato Provinciale Calcio a 5 Serie D Maschile	425
Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile Serie C	525
Campionato Provinciale Calcio a 5 Femminile Serie D	425
Campionato Regionale Under 21 Calcio a 5 Maschile e Femminile	275
Campionato Under 19 Calcio a 5 Maschile e Femminile	275

B) Diritti di Associazione alla L.N.D. € **300,00**

**C) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C.
(solo per le nuove affiliate)** € **65,00**

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della Stagione Sportiva **2021/2022**:

D) Acconto Spese e organizzazione – Attività Regionale

CALCIO A 11 MASCHILE

<i>Campionato di Eccellenza</i>	€	3.000,00
<i>Campionato di Promozione</i>	€	3.000,00
<i>Campionato di 1^ Categoria</i>	€	1.500,00
<i>Campionato di 2^ Categoria</i>	€	1.000,00
<i>Campionato di 3^ Categoria – 3^ Categoria Under 21</i>	€	350,00
<i>Campionato di 3^ Categoria Under 19</i>	€	300,00
<i>Campionato Regionale "Juniores - Under 19"</i>	€	300,00
<i>Campionato Provinciale "Juniores – Under 19"</i>	€	200,00

CALCIO A 11 FEMMINILE

<i>Campionato Regionale "Eccellenza"</i>	€	200,00
<i>Campionato Provinciale "Promozione"</i>	€	100,00
<i>Campionato "Juniores"</i>	€	200,00

CALCIO A 5

<i>Campionato Regionale Serie "C1"</i>	€	800,00
<i>Campionato Regionale Serie "C2"</i>	€	750,00
<i>Campionato Provinciale Serie "D"</i>	€	350,00
<i>Campionato Femminile Regionale – Girone UNICO</i>	€	350,00
<i>Campionato Femminile Provinciale/Interprovinciale</i>	€	300,00

Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 21"	€	300,00
Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 19"	€	300,00

E) Assicurazione Tesserati

Euro 27,00 moltiplicato per il numero dei tesserati che ogni Società avrà in carico alla data del **30 Giugno 2021**. L'importo potrà essere rilevato esclusivamente attraverso la procedura ON-LINE.

F) Assicurazione Dirigenti

Ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 130,00**.

Ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell'Attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfettario annuale pari ad **€ 90,00**.

Le Società potranno prendere visione ON-LINE di quanto dovuto nell'area riservata immettendo il proprio codice identificativo (LND + matricola e la propria password)

Le notizie relative all'Attività Giovanile sul territorio verranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale.

13. ONERI ISCRIZIONI COPPE REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Gli importi degli oneri di iscrizione alle Coppe sono i seguenti, più le spese arbitrali.

:

Calcio a Undici Maschile

- Coppa Italia Dilettanti Memorial "Gianfranco Provenzano"	€	350,00
- Coppa Italia Memorial "Orazio Siino"	€	350,00
- Coppa Sicilia Memorial "Filippo Lentini"	€	250,00
- Coppa Trinacria Memorial "Salvatore Sajevo"	€	250,00
- Trofeo Province Memorial "Pietro Lo Bianco"	€	100,00

Calcio a Cinque Maschile

- Coppa Italia Serie "C1"	€	250,00
- Coppa Sicilia Serie "C2"	€	100,00
- Coppa Trinacria Serie D	€	100,00

Calcio a Cinque Femminile

- Coppa Italia	€	100,00
----------------	---	--------

Calcio a Undici Femminile

- Coppa Italia	€	100,00
----------------	---	--------

14. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA DILETTANTI MEMORIAL “GIANFRANCO PROVENZANO”- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Alla Coppa Italia Dilettanti Memorial “Gianfranco Provenzano” partecipano d’ufficio le 32 squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva **2021/2022**.

La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro **il termine del 10 Febbraio 2022** il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale.

(vedere punto 5 – COPPA ITALIA - LETTERA A/17 – del C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2021).

La gara FINALE REGIONALE si disputerà su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa all’edizione 2020/2021, non si è effettuata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

15. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA MEMORIAL “ORAZIO SIINO” - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Alla Coppa Italia Memorial “Orazio Siino” partecipano d’ufficio le 56 squadre partecipanti al Campionato di Promozione della stagione sportiva **2021/2022**.

La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva **2022/2023**.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia. Il diritto all’ammissione al Campionato di Eccellenza non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2021/2022 venga retrocessa nel Campionato di Categoria inferiore.

Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.

La gara FINALE REGIONALE si disputerà su un campo neutro in considerazione che la gara Finale Regionale, relativa all’edizione 2020/2021, non si è effettuata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**16. ISCRIZIONE ALLA COPPA SICILIA MEMORIAL “FILIPPO LENTINI”
COPPA TRINACRIA MEMORIAL “SALVATORE SAJEVA”
TROFEO PROVINCE MEMORIAL “PIETRO LO BIANCO”
- STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -**

La composizione degli organici, verrà fatta sulla base di specifica istanza a partecipare alle Coppe che le Società dovranno far pervenire, unitamente alla iscrizione ai Campionati.

Le squadre vincenti la Coppa Sicilia, la Coppa Trinacria ed il Trofeo delle Province **2021/2022** - acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Categoria superiore per la stagione sportiva 2022/2023.

Qualora le squadre avessero acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista. Il diritto alla ammissione al Campionato superiore non viene riconosciuto qualora le squadre interessate, al termine della stagione sportiva 2021/2022 vengano retrocesse nel Campionato di categoria inferiore, ad eccezione del Trofeo delle Province.

Si precisa che le gare di “Semifinale” e “Finale” verranno disputate dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.

Le gare di FINALE REGIONALE di Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini” e di Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajeve” si disputeranno su un campo neutro in considerazione che le rispettive gare di Finale Regionale, relative all’edizione 2020/2021, non si sono effettuate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La gara di FINALE REGIONALE del Trofeo delle Province Memorial “Pietro Lo Bianco” si disputerà su un campo neutro in considerazione che l’edizione 2020/2021 non si è effettuata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

**17. ISCRIZIONE ALLE COPPE DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE –
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -**

Il Comitato, per l’attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile, organizza:

Coppa Italia Maschile Serie “C1” - Obbligatoria per le Società di Serie “C1”.

La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.

I Comitati Regionali dovranno comunicare alla divisione Calcio a Cinque - entro il termine che sarà reso noto con successiva informativa - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale (vedere punto 5 – COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE - LETTERA A/19 – del C.U. N. 1 della L.N.D. dell’1 Luglio 2021).

Coppa Sicilia Maschile - Obbligatoria per le Società di Serie “C2”.

La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Serie "C1" della stagione sportiva 2022/2023.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per l'ammissione allo stesso, sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Sicilia. Il diritto all'ammissione al Campionato Regionale di Serie "C1" non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della stagione sportiva 2021/2022 venga retrocessa nel Campionato Provinciale di Serie "D".

Si precisa che la gara di "Finale" verrà disputata dopo lo svolgimento delle gare di Play-Off.

Coppa Trinacria Maschile- Riservata alle Società partecipanti al Campionato Provinciale di Serie "D". La Società vincente la Coppa Trinacria Regionale acquisisce il diritto, su specifica istanza e nel caso di disponibilità di posti, a disputare il Campionato Regionale di Serie "C2" per la Stagione Sportiva 2022/2023. Tale diritto è prioritario rispetto alle Società richiedenti il "Ripescaggio" attraverso il Bando di concorso.

Coppa Italia Femminile - Obbligatoria per le Società partecipanti al Girone UNICO Regionale.

La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale.

I Comitati Regionali dovranno comunicare alla divisione Calcio a Cinque - entro **il termine del 31 Gennaio 2022** - il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale (vedere punto 5 – COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE - LETTERA A/19 – del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021).

18. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA DI CALCIO A 11 FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Il Comitato, per l'attività di Calcio a 11 Femminile, organizza:

Coppa Italia - Obbligatoria per le Società partecipanti al Campionato Regionale "Eccellenza".

La squadra vincente acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale, organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile

19. DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

CALCIO A UNDICI MASCHILE

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| • Campionato di Eccellenza | Domenica 12 Settembre 2021 |
| • Campionato di Promozione | Domenica 12 Settembre 2021 |
| • Campionato di Prima Categoria | Domenica 26 Settembre 2021 |

- Campionato di Seconda Categoria **Domenica 26 Settembre 2021**
- Campionato di Terza Categoria **Domenica 10 Ottobre 2021**
- Campionato di Terza Categoria Under 21 Da stabilire
- Campionato di Terza Categoria Under 19 Da stabilire
- Campionato Juniores Regionale "Under 19" **Entro il 15 Ottobre 2021**
- Campionato Juniores Provinciale "Under 19" Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Serie "C1" Regionale **Sabato 11 Settembre 2021**
- Serie "C2" Interprovinciale **Sabato 25 Settembre 2021**
- Serie "D" Provinciale **Domenica 10 Ottobre 2021**
- Regionale "Under 21" Maschile **Entro il 15 Ottobre 2021**
- "Under 19" Maschile e Femminile **Entro il 15 Ottobre 2021**
- Regionale "Under 17" (ex Allievi) **Entro il 15 Ottobre 2021**
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) **Entro il 15 Ottobre 2021**
- Provinciale "Under 15" (ex Giovanissimi) **Entro il 15 Ottobre 2021**
- Regionale Femminile – GIRONE UNICO **Domenica 10 Ottobre 2021**
- Provinciale/Interprovinciale Femminile **Entro il 15 Ottobre 2021**

CALCIO A UNDICI FEMMINILE

- Regionale "Eccellenza" **Domenica 10 Ottobre 2021**
- Provinciale "Promozione" Da stabilire

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO

- Regionale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) **Domenica 12 Settembre 2021**
- Provinciale "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) **Entro il 17 Ottobre 2021 (*)**
- Provinciale/Regionale "Under 18" **Entro il 15 Ottobre 2021**

(*) I Campionati dovranno concludersi entro la prima quindicina del mese di Maggio 2022.

20. DATE INIZIO COPPE REGIONALI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

CALCIO A 11 MASCHILE

- Coppa Italia Memorial “Gianfranco Provenzano”
(Eccellenza - Prima fase) **Domenica 29 Agosto 2021**
Domenica 05 Settembre 2021
- Coppa Italia Memorial “Orazio Siino”
(Promozione – Prima fase) **Domenica 29 Agosto 2021**
Domenica 05 Settembre 2021
- Coppa Sicilia Memorial “Filippo Lentini”
(1^ Categoria - Primo Turno) Da stabilire
- Coppa Trinacria Memorial “Salvatore Sajevo”
(2^ Categoria - Primo Turno) Da stabilire
- Trofeo Province Memorial “Pietro Lo Bianco”
(3^ Categoria) Da stabilire

CALCIO A CINQUE MASCHILE E FEMMINILE

- Coppa Italia Maschile Serie “C1” (*) **Sabato 02 Ottobre 2021**
- Coppa Sicilia Serie “C2” (*) **Sabato 18 Settembre 2021**
- Coppa Trinacria Maschile Da stabilire
- Coppa Italia Femminile (*) **Domenica 26 Settembre 2021**

(*) Eventuale Fase di Qualificazione - Final Four: date da stabilire

CALCIO A 11 FEMMINILE

- Coppa Italia Da stabilire

21. ORARI UFFICIALI DI INIZIO DELLE GARE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – C.U. N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 -

Si rendono noti, di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la Stagione Sportiva 2021/2022:

- | | | | | |
|-------|----|-----------|------|-----------|
| • dal | 25 | LUGLIO | 2021 | ore 16.00 |
| • dal | 05 | SETTEMBRE | 2021 | ore 15.30 |
| • dal | 31 | OTTOBRE | 2021 | ore 14.30 |
| • dal | 23 | GENNAIO | 2022 | ore 15.00 |
| • dal | 27 | MARZO | 2022 | ore 16.00 |
| • dal | 17 | APRILE | 2022 | ore 16.30 |

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. sono, peraltro, autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2021/2022.

22. CONCLUSIONE ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – Circolare N. 1 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 -

Si riporta il testo della Circolare in oggetto:

“ In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2021/2022 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 Giugno 2022.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2021/2022. ”

23. CAMPI DI GIUOCO -

Si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, gli **Articoli 19 e 59 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.**

Art. 19 N.O.I.F. Impianto sportivo

1. - Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le Società hanno la propria sede sociale.

2. – In ambito professionistico e di Divisione Calcio Femminile, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

3. – In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle Società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime Società svolgano la loro attività in impianti diversi.

4. – In ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, su richiesta delle Società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime Società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la Società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse.

La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

5. - In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le Società possono chiedere il riesame della stessa:

- al Consiglio Federale se sono Società del Settore Professionistico;
- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono Società del Settore Dilettantistico o di Settore Giovanile;
- al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono Società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.

6. - Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

Art. 59 N.O.I.F. I campi di giuoco

1. – I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile e, per i Campionati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C.

In ogni caso, le linee del terreno di giuoco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di giuoco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio Femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica è tollerata una differenza di cm 2 in eccesso e/o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2. – Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Le gare iniziate con la luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3. – Le Società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di giuoco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di giuoco.

4. – I reclami per irregolarità del terreno di giuoco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della irregolarità o meno del terreno di giuoco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento della L.N.D., i requisiti dei campi di giuoco sono i seguenti:

Art. 31 Regolamento L.N.D. I Campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da giuoco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati

di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores "Under 19"

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. **E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.**

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 1ª Categoria: misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è **ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.**

- Campionato di 2ª Categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 19": misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 19" è **ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.**

- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Attività e gare nelle categorie di base:

Per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – “Under 19”, **nonché all'attività e alle gare nella categoria di base** ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per la sola Stagione Sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie "A2" è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di Play-Off e Play-Out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a:

Lunghezza mt. 32;
Larghezza mt. 16.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.

Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie "A" Femminile e di Serie "A2" Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.

I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie "C1" si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni **quattro stagioni sportive**.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

24. COMUNICAZIONE DEL FIDUCIARIO REGIONALE CAMPI – REVISIONE DELLE OMOLOGAZIONI DEGLI IMPIANTI -

Si ricorda che il punto 5. dell'Art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riporta letteralmente "..... *In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive* ".

Si invitano, pertanto, le società affiliate ad indicare come campo casalingo, all'atto della iscrizione al prossimo Campionato 2021/2022, un impianto che soddisfi il requisito di cui sopra.

In particolare, in considerazione degli eventuali prossimi "Ripescaggi" e nell'esclusivo interesse delle Società Sportive interessate, si consiglia di verificare che l'impianto calcistico proposto oltre a soddisfare il punto 5. del Regolamento sia omologato per la categoria per la quale si intende concorrere.

Alla luce di ciò, sarà cura delle suddette Società chiedere con l'urgenza del caso al Comitato Regionale il sopralluogo per la verifica del possesso da parte della struttura sportiva dei requisiti tecnico-impiantistici e delle caratteristiche atte al rilascio della necessaria omologazione.

Con l'occasione, si comunica alle Società affiliate che è in fase di attivazione il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia stata rilasciata **anteriamente alla data del 1° Luglio 2018.**

Si invita, pertanto, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l'altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.

Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:

- **della misura minima della fascia del campo per destinazione a contorno del rettangolo di giuoco (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per il C11 e di ml. 1,00 per i campi di C5);**
- **dell'altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto dell'eventuale cordolo di supporto;**
- **delle recinzioni interne che devono essere conformi alla normativa relativa vigente ed essere prive di squarci;**
- **delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;**
- **della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;**
- **delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all'interno degli spogliatoi;**
- **della necessaria separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l'area spogliatoi.**

Si ricorda, inoltre, che gli spogliatoi rappresentano il biglietto da visita della Società ospitante. Pertanto, a prescindere dal fatto che deve essere assolutamente assicurata la piena funzionalità delle docce e dei servizi igienici (wc e lavabi ricadenti all'interno di ogni singolo spogliatoio), si esige che vengano rispettati sia il decoro che i requisiti di assoluta igienicità degli stessi (apparecchiature sanitarie e pavimenti puliti, senza incrostazioni calcaree ed altro, pareti dei servizi ed intonaci in perfetto stato, assolutamente privi di muffe in genere).

Si fa rilevare che quanto riportato nei punti di cui sopra è essenziale per il rilascio dell'attestato di omologazione ai fini federali dell'impianto.

25. USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE –

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale — comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque — devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa. (Punto 32) – USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE – C.U. N. 1 della L.N.D. dell' 1 Luglio 2021).

Il Regolamento “L.N.D. Standard” per la realizzazione di un campo da Calcio in “Erba Artificiale” destinato ad ospitare i Campionati F.I.G.C. - L.N.D. sino alla Serie “D” e S.G.S., approvato dalla C.I.S.E.A. in data 07 Dicembre 2018 e dalla F.I.G.C. come da C.U. N. 85/A del 2 Aprile 2019 (allegato al C.U. della L.N.D. N. 283 del 4 Aprile 2019) è consultabile e scaricabile dal sito www.lnd.it cliccando alla voce CAMPI DA GIOCO e successivamente REGOLAMENTO STANDARD –

26. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI -

Ai fini dell'utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle “regole del giuoco calcio” ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell'impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

- **Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all'accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.**
- **Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell'impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.**
- **Attivazione di tutte iniziative necessarie all'osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.**

27. PUBBLICA FRUIBILITA' DEGLI IMPIANTI -

Si ricorda alle Società affiliate che gli impianti possono essere destinati alla pubblica fruizione solamente se muniti del nulla-osta rilasciato dalla:

- 1-Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
 - 2-Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo costituita ai sensi del D.P.R. n° 311 del 28 maggio 2001 (G.U. Serie Generale n. 178 del 02.08.2001)
- Si fa, infatti, presente che la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005, emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, chiarisce che l'autocertificazione del tecnico

prevista dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001, per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, sostituisce solamente i controlli e le verifiche che le Commissioni (Provinciale o Comunale) sono tenute ad effettuare sui luoghi, ma non il parere, la cui emanazione è di esclusiva competenza delle stesse.

28. UTILIZZAZIONE STRUTTURE CALCISTICHE A PORTE CHIUSE – Circolare N. 3 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 –

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine **alla disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva 2021/2022:

- a)** ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **35 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b)** sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c)** devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente Radio Televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare N. 5 del 1° Luglio 2021;
- d)** sono consentiti gli accrediti di operatori radio-televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e)** può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f)** le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g)** le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

29. RICHIESTA SOPRALLUOGHI PREVENTIVI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI -

Si informa che per sopralluoghi richiesti da Società affiliate e finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici alla successiva richiesta di omologazione in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, al Fiduciario Campi all'uopo delegato deve essere corrisposto il rimborso spese quantificato sulla base dei chilometri effettuati, rapportati ai costi chilometrici unitari, e della diaria.

Il relativo onere sarà addebitato alla/e Società richiedente/i il sopralluogo.

Nel caso in cui la richiesta di parere venga prodotta dai Comuni, privati ed altri Enti, preventivamente al sopralluogo dovrà pervenire a questo Comitato Regionale un bonifico di importo pari alla somma dovuta calcolata in analogia a quanto sopra specificato, con la motivazione "Rimborso spese per sopralluogo preventivo".

30. TARIFFE PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE -

Si indicano qui di seguito le tariffe per l'omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Omologazione di un campo di calcio con un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Omologazione Impianto di Illuminazione

Omologazione Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al "Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. - L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA", allegando copia del bonifico bancario - di importo pari alla tipologia dell'intervento richiesto - già emesso in favore:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA - (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)

31. SPOGLIATOI -

Si invitano le Società ospitanti a vigilare affinché gli Spogliatoi vengano messi a disposizione delle Società ospitate almeno 1 ora prima dell'inizio della gara, per consentire un adeguato "riscaldamento" degli atleti e, qualora, sullo stesso campo vengano disputate più gare, adoperarsi affinché fra una gara e l'altra gli stessi vengano lasciati liberi per tempo per consentire anche la pulizia degli stessi.

Ai sensi dell'Art. 31 punto 4) lettera B) comma b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli "Spogliatoi" devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

32. GARE PLAY-OFF E PLAY-OUT – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

La L.N.D. con propria nota dell'1 Giugno 2021 ha comunicato di avere rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2021/2022 un **provvedimento di autorizzazione univoca** allo svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out nei Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti le cui modalità ed i criteri di effettuazione sono demandati ai singoli Comitati e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 49, comma 2), delle N.O.I.F.

Quanto ai criteri di svolgimento delle suddette gare, è fatto obbligo di osservare i seguenti principi:

1) Applicazione dell'Art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., segnatamente:

- a) La squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di categoria superiore;
- b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati, fino alla 2^a Categoria compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore;
- c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare spareggio-promozione al Campionato Nazionale di Serie "D", è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza anche a mezzo dei Play-Off.

2) Applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F., in materia di formazione delle classifiche e di assegnazione dei titoli sportivi in competizione.

Si darà luogo alle eventuali gare di Play-Off e Play-Out esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista, giuste indicazioni rese note dalla stessa L.N.D. con il Comunicato Ufficiale N. 1 dell'1 Luglio 2021 – C.U. N. 1 C.R. Sicilia – 1^a PARTE -

Si rappresenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del **25 Giugno 2021**, ha deliberato, anche per la Stagione Sportiva 2021/2022, per tutti i Campionati regionali e provinciali, che in appendice all'attività conclusiva dei Campionati viene previsto lo svolgimento di gare di Play-Off e Play-Out - esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista - mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

33. APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLE N.O.I.F. -

In materia di formazione delle Classifiche e di assegnazione dei "Titoli" sportivi in competizione si fa riferimento all'applicazione dell'Art. 51 delle N.O.I.F..

Art. 51 N.O.I.F. Formazione delle classifiche

1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 7), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa".

5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

6. Nei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante

spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno **titolo a partecipare ai play-off e ai play-out** dei Campionati **organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League.

Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione Calcio Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

E' fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.

34. PREMIO DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Il Comitato Regionale Sicilia assegna, per la Stagione Sportiva 2021/2021, un **“Premio Disciplina”** denominato **«in assoluto»**, e riconosce alle Società vincenti la classifica Disciplina del Campionato di competenza un contributo.

Tale contributo sarà riconosciuto alla squadra che avrà totalizzato il minor numero di punti di penalizzazione in ciascun Campionato come di seguito indicato:

Campionato di Eccellenza	€	1.000,00
Campionato di Promozione	€	800,00
Campionato di 1 ^a categoria	€	500,00
Campionato di 2 ^a Categoria	€	300,00
Campionato di 3 ^a categoria	€	200,00
Campionato Regionale “Juniores Under 19”	€	200,00
Calcio a 11 Femminile “Eccellenza” Regionale	€	400,00
Calcio a 5 Maschile Serie “C1”	€	400,00
Calcio a 5 Maschile Serie “C2”	€	300,00
Calcio a 5 Maschile Serie “D”	€	200,00
Campionato Regionale “Under 21”	€	100,00
Campionato Regionale “Under 19”	€	100,00
Calcio a 5 Femminile Regionale	€	200,00
Calcio a 5 Femminile Provinciale	€	100,00

Alle Società vincenti il “Premio Disciplina” per singolo girone verrà assegnata una “Targa”.

35. SISTEMA DI SQUALIFICHE CONSEGUENTI AL NUMERO DELLE AMMONIZIONI RIPORTATE ED ESECUZIONE DELLE SANZIONI -

Si ritiene opportuno ricordare il meccanismo adottato dagli Organi di Disciplina Sportiva in merito all'assunzione di provvedimenti di squalifica per recidività in ammonizione.

Art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle Società

..omissis..

Si trascrive il testo dei **commi 5) e 6) e 7 dell'Art. 9 C.G.S.**

5. I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla **quinta ammonizione** incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell'applicabilità del comma **5.**, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria Società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

Si trascrive, altresì, il testo dei **commi 8) e 9) dell'Art. 19 C.G.S.**

Art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva Esecuzione delle sanzioni

..omissis..

8. Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano **l'automatica** squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c),

punto 1) sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicito effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

36. RECUPERI GARE -

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva **deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati**. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'Art. 30, del Regolamento della L.N.D. (Vedere punto 15) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021)

Si riporta il comma 4) dell'Art. 30 del Regolamento L.N.D.

Art. 30 del Regolamento della L.N.D. Lo svolgimento dei Campionati

... omissis...

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

... omissis...

37. NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. -

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Società, stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente l'oggetto:

“ In relazione all'avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire da **lunedì prossimo, 1° luglio 2019**, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

dovranno essere_ effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo **<https://portaleservizi.figc.it>**

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utente" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: supportotecnico@figc.it “

38. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI -

Si rammenta che a partire dal 1° Luglio 2021, per le Società “non professionistiche” e per i tesserati delle stesse, entrerà in vigore l’Art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, i tesserati delle Società “non professionistiche”, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l’indirizzo di “Posta Elettronica Certificata” della Società per la quale si tesserano. Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento (C.U. N. 264 della LND del 19 Aprile 2021).

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della “firma digitale”**.

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.Ind.it**, entrando nella “Area Società” per mezzo della propria ID e password optando, nella “scelta area”, per “**TESSERAMENTO LND**”.

Fatta la scelta apparirà un “menù principale” sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l’inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

Si ricorda che al “Tesseramento/Trasferimento” dei calciatori deve essere allegato il “Certificato Medico” di idoneità sportiva agonistica in corso di validità.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata “telematicamente” al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l’invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d’avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l’iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in “rosso” e, selezionando gli stessi con il “mouse”, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito “telematico” delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter “tradizionale” di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetersi, dalla data di deposito “telematico” delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito “sportello” operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

39. TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore/calciatrice.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati/tesserate.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce “caricamento foto) e della copia di un valido documento d'identità ed inviato **“telematicamente”** al Comitato Regionale.

Nell'area “Pratiche cartellini aperte” è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale**.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori/calciatrici, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le Società possono stampare in via telematica la tessera provvisoria.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che la tessera plastificata di un giocatore/giocatrice fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore/calciatrice dovesse trasferirsi ad altra consorella, la Società dovrà fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore/calciatrice in questione.

- Se, invece, il calciatore/calciatrice in possesso di tessera fosse svincolato/svincolata, la Società dovrà consegnarla al medesimo/medesima; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore/calciatrice si invita a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso “dall’Area Società”.

Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l’identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d’identità personale. Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

40. TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE -

Si conferma che anche per Stagione Sportiva **2021/2022** il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** On-line, con apposizione della “firma digitale”, attraverso il sito www.lnd.it

Entrati nel sito cliccare “Area Società”:

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società);
- entrati nell’ area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
- dopo avere terminato l’operazione di tesseramento si dovrà cliccare l’opzione “Salva definitivo e stampa”.

Acquisita la stampa del modulo di tesseramento compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, dovrà essere corredato dai seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- foto formato tessera del calciatore (scansionata ed inserita cliccando la voce “caricamento foto);
- fotocopia del codice fiscale del calciatore;
- certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

Il tutto dovrà pervenire “**Telematicamente**” alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l’opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite di questo Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it, la voce “pratiche tesseramento aperte”. Si precisa che - se alla data della gara la posizione del calciatore non è regolarizzata - lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno “sportello” operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione dei modelli “On-line”, con apposizione della “firma digitale”.

41. PROCEDURA “RICARICA PORTAFOGLIO “ISCRIZIONI” E “TESSERAMENTI” -

Già a partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei “Portafogli iscrizioni e tesseramenti ” tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***non*** presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

1) POS Virtuale

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un'app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.

La lista è consultabile alla

pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-bsp-aderenti/>

La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

2) MAV Light

Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

N.B. Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;

b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tesseramento dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

42. PROCEDURA TESSERAMENTO ON-LINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETA' L.N.D. E DI "PURO" SETTORE GIOVANILE -

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

43. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D. -

Le Società sono tenute ad indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti Ufficiali" e, in via telematica, attraverso l'area Società della LND presente sul Portale, potranno richiedere l'emissione della "Tessera Personale Dirigente Ufficiale".

Entrando nella propria area riservata, le Società dovranno stampare, attraverso l'apposito menù, il modulo per la richiesta emissione "Tessera Personale Dirigente Ufficiale" ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento d'identità e dovranno allegare dal menù "caricamento foto" una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.

A questo punto il Comitato Regionale o la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il Dirigente da tesserare sia stato correttamente "ratificato" in organigramma (contrariamente invierà un "Errore" sull'area riservata LND della Società), procederà alla ratifica della pratica e inoltrerà il tutto al Centro Informatico che provvederà ad emettere la "Tessera Plastificata".

Il tesserino in parola rappresenta una "tessera identificativa" ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,

In attesa del ricevimento della tessera plastificata, le Società possono stampare in via telematica la "tessera provvisoria", cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menù "pratiche aperte", solo dopo l'avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta "Tessera" oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

44. OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022-

Si riporta il C.U. N. 298 della Lega Nazionale Dilettanti – pubblicato in Roma il 12 Maggio 2021 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 243 del 18 Maggio 2021):

“ Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega del 29 Aprile 2021;

- sentito il Vice Presidente Vicario e preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione appositamente costituita con delibera del Consiglio Direttivo del 29 Aprile 2021;

- considerata la necessità di fissare gli indirizzi generali ordinari relativi ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, nelle categorie dilettantistiche, a valere per la Stagione Sportiva 2021/2022;

- attesa l'esigenza di garantire adeguata tempistica alle Società della Lega Nazionale Dilettanti finalizzata ad un'ottimale programmazione della Stagione Sportiva 2021/2022;

DISPONE

quanto di seguito specificato in ordine ai seguenti obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, per le gare dell'attività ufficiale della Stagione Sportiva 2021/2022, riferite alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie “D”, ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione, nonché alla Coppa Italia di Serie “D”, alla Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti della L.N.D. e alle gare di spareggio-promozione fra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza:

2021/2022	SERIE D	ECCELLENZA	PROMOZIONE
Nato da 1.1.2000	1		
Nato da 1.1.2001	1	1	1
Nato da 1.1.2002	1	1	1
Nato da 1.1.2003	1		

Le Società hanno l'obbligo di rispettare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori sopra indicata. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.

Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l'applicazione minima della norma stessa, i Comitati potranno comunque prevedere, per i rispettivi Campionati di Eccellenza e di Promozione, disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, sempre che non venga superato il contingente complessivo di **TRE** calciatori. Detto limite di TRE calciatori non deve essere superato, anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori c.d. 'fidelizzati', pari o superiore a una unità, nel Campionato di Eccellenza.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate dagli stessi Consigli Direttivi dei Comitati e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Per quanto attiene alle limitazioni di impiego dei calciatori, in relazione all'età, negli altri Campionati dilettantistici della Stagione Sportiva 2021/2022, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti saranno tenuti ad uniformarsi alle consuete disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il proprio Comunicato Ufficiale N. 1.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgeranno in ambito nazionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 (Fase Nazionale Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), **dovrà essere osservato unicamente l'obbligo minimo sopra indicato, riferito ai Campionati di Eccellenza.**

In relazione al Campionato Nazionale Juniores "Under 19", al Campionato Regionale Juniores "Under 19" e al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2021/2022, si dispone altresì quanto segue:

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare fino ad un massimo di 3 (tre) calciatori "fuori quota", dei quali 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi ed 1 (uno) senza alcuna limitazione in relazione all'età massima.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare fino ad un massimo di 6 (sei) calciatori "fuori quota", nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES "UNDER 19"

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E' consentito impiegare fino ad un massimo di 8 (otto) calciatori "fuori quota", di cui massimo 6 (sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 1° Gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative al Campionato Nazionale Juniores "Under 19", al Campionato Regionale Juniores "Under 19" e al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2021/2022, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella prima riunione utile. “

Fatta salva l'applicazione minima più sopra evidenziata, questo Comitato Regionale comunica:

Alle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva **2021/2022** che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Il Comitato Regionale ha stabilito come segue il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, per la Stagione Sportiva **2021/2022**:

Per tutte le squadre dei Campionati di Eccellenza e Promozione, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) nato dal 2002.

Per tutte le squadre dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, vige l'obbligo di 1 (uno) calciatore nato dal 2002.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate ("Juniores").

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Norme sull'utilizzo dei calciatori "giovani"

In merito all'utilizzo dei calciatori giovani dilettanti si precisa che:

- Se anziché **1 (uno) calciatore nato dal 2001 ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Eccellenza e Promozione) ed 1 (uno) calciatore nato dal 2002 (Campionati di Prima e Seconda Categoria)** vi sono in campo 2/1 calciatori nati dall'1.1.2002 la prescrizione è rispettata e così via.
- Se durante la gara esce per infortunio o sostituzione un calciatore del 2001 questo potrà essere sostituito con un calciatore nato dal 2001 al 2005, sempre che in quest'ultimo caso il calciatore sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 34 N.O.I.F..
- Se dovesse entrare in campo un calciatore di età inferiore ai quindici anni compiuti anagraficamente alla Società inadempiente verrà data gara perduta.

Campionato di Terza Categoria

Potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

45. AUTORIZZAZIONE CALCIATORI QUINDICENNI -

Art. 34 – N.O.I.F.

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 Bis per il Campionato di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 Febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'Art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

3 Bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al Campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

P.S. Le Società sono invitate a scrivere all'esterno della busta: AUTORIZZAZIONE QUINDICENNE.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore ("Juniores" Regionale/Provinciale – Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente

disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (C.U. N. 1 della L.N.D., pubblicato in Roma l'1 Luglio 2021 – PARAGRAFO A/9 – PUNTI 2) e 3) – lettera c) - Limite di partecipazione di calciatori alle gare).

La Segreteria della L.N.D., con nota del 15 Giugno 2021, ha comunicato che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la Stagione Sportiva 2021/2022 alla estensione della deroga dell'Art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato "Under 17" (ex Allievi), al fine di consentire a detti calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

46. NORME REGOLAMENTARI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Serie "C1"

- È confermata nel Campionato di Serie "C1" l'obbligatorietà della presenza di **1 (uno) calciatore nato a partire dall' 01 GENNAIO 1998** tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall'inizio e per l'intera durata della gara. Nel caso di inosservanza all'inizio e/o durante la gara di tale disposizione vale quanto fissato dalle Regole 3 e 4 del "Regolamento di giuoco/Decisioni ufficiali F.I.G.C."

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i casi dei calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco, infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte. Nel caso in cui la predetta regola non possa essere rispettata per assenza sul rettangolo di giuoco di calciatori rientranti nella fascia d'età sopra indicata, la squadra priva degli stessi disputerà la gara con un calciatore in meno.

Restano ferme le sanzioni della perdita della gara previste dal Codice di Giustizia Sportiva nel caso di assenza e/o di mancato inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

- **Il calciatore "OBBLIGATORIO IN CAMPO" dovrà indossare una maglia numerata dal 16 al 30. Tale numerazione deve apparire anche sul davanti delle maglie.**
- **Nel Campionato di Serie "C1" rimane, in aggiunta a quanto sopra, l'obbligatorietà in distinta, per ogni singola gara, di almeno altri 2 (due) calciatori "Giovani" di cui 1 (uno) nato a partire dall'1.01.1998 ed 1 (uno) nato dall'1.01.2000, ovvero 2 (due) calciatori nati dall'1 GENNAIO 2000 in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 34 delle NOIF;**

Serie "C2"

È fatto obbligo alle Società di Serie "C2" di inserire nella distinta gara almeno 2 (due) calciatori nati dall'1.01.1998 in poi ed 1 (uno) nato dall'1.01.2000 ovvero 3 (tre) calciatori nati dall'1.01.2000

in poi, pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.

Serie "D"

Anche in questa stagione sportiva **non è richiesto** alcun giocatore "Under" in distinta.

Campionato Regionale Femminile Girone Unico

Nella stagione sportiva **2021/2022** le Società del **Girone Unico Regionale** avranno l'obbligatorietà **in distinta**, per ogni singola gara, di almeno **2 (DUE)** calciatrici nate dall'**01.01.1999 in poi** pena la punizione sportiva della perdita della gara, fermo restando quanto previsto dall'Art. 34 delle N.O.I.F.

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 anche nei PLAY-OFF e nei PLAY-OUT di TUTTE le categorie e nelle **COPPE REGIONALI Maschili e Femminili** vigono i limiti di età e le obbligatorietà stabiliti per le rispettive Categorie.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie "C1" per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato l'obbligo di impiego dei giovani calciatori ((vedi lettera A/16 punto 1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile - C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021)

Campionato Regionale "Under 21" Maschile e Femminile -

Possono partecipare, nella Stagione Sportiva **2021/2022**, i calciatori/calciatrici nati/nate dal **01 GENNAIO 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. E' possibile inserire in distinta **2 (due)** "Fuori Quota" nati **dal 01 GENNAIO 2000 in poi**. (vedi lettera A/16 punto 3) Under 21 Maschile e Femminile - C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021)

I Comitati Regionali dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro **il termine del 3 Maggio 2022**, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale "Under 21" Maschile e Femminile.

Campionato Regionale "Under 19" Maschile e Femminile -

Per quanto riguarda l'attività Maschile e Femminile hanno diritto a partecipare, nella Stagione Sportiva **2021/2022**, i calciatori/calciatrici nati/nate dal **01 GENNAIO 2003 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il **15°** anno di età per il Maschile ed il **14°** anno di età in ambito Femminile. Nel Campionato Regionale "Under 19" Maschile è possibile inserire in **distinta 3 (tre)** "Fuori Quota" nati **dal 01 GENNAIO 2002 in poi**. In quello Femminile è possibile inserire in **distinta 4 (quattro)** "Fuori quota" di cui **3 (tre) nate dal 01 GENNAIO 2002 in poi e 1 (una) nata dal 01 GENNAIO 2001 in poi** (vedi lettera A/16 punto 4) Attività minore Maschile e Femminile - C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021).

I Comitati Regionali dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro **il termine del 3 Maggio 2022**, il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale "Under 19" Maschile e Femminile.

.

Campionati Giovanili – Campionato Provinciale “Under 17” (ex Allievi) -

Anche per la Stagione Sportiva 2021/2022 il Campionato “Under 17” sarà articolato su uno o più gironi interprovinciali che determineranno la Società vincente regionale da ammettere alla Fase Nazionale per la conquista del Titolo Italiano.

Resta inteso che rimane confermato il Campionato “Under 17” (ex Allievi) Provinciale.

Campionati Giovanili – Campionato Provinciale “Under 15” (ex Giovanissimi) -

In considerazione che l'Attività Giovanile è demandata interamente al Comitato Regionale che dovrà curare le Fasi Finali con una Vincente Regionale da comunicare al Settore Giovanile e Scolastico entro la metà del mese di Aprile 2022, è necessario che le DD.PP. , a cui sono affidate le fasi di qualificazione, prevedano date d'inizio in linea con la scadenza sopra indicata.

Per quanto sopra verranno escluse dalla **Fase Regionale del Campionato “Under 15”** le Vincenti Provinciali comunicate oltre la data del 15 Marzo 2022.

Resta inteso che le DD.PP. possono indire in periodi successivi propri Campionati Provinciali riservati a tutte le Categorie Giovanili. Per questi ultimi Campionati non è presumibile una fase Interprovinciale e/o Regionale.

47. CIRCOLARE N. 148 della L.N.D. pubblicata in Roma il 30 Giugno 2021 - MODALITA' E PROCEDURE IN ORDINE ALLA VARIAZIONE DI ATTIVITA' PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Con riferimento alle disposizioni di cui all'Art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari pubblicate in materia a decorrere dalla Stagione Sportiva 2010/2011, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva **2021/2022**.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori “non professionisti” (Art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (Art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'Art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dalla F.I.G.C. che – per la Stagione Sportiva **2021/2022** – **è fissato dal 1° Luglio 2021 al 05 Novembre 2021 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva **2022/2023**. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex Art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli Artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli Articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'Art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'Art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'Art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli Articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'Articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110 delle N.O.I.F. siano stati effettuati in relazione al tesseramento dell'attività "quiescente", al calciatore è consentito il trasferimento anche a Società che svolgono sia attività di Calcio a undici che di Calcio a cinque, a condizione che il calciatore vada a svolgere la medesima attività a suo tempo prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dalla F.I.G.C. - per la stagione **2021/2022** il periodo stabilito è **dal 1° Luglio 2021 al 05 Novembre 2021 (ore 19.00)**, - attraverso l'invio dell'apposito modulo federale **in forma telematica**

(apposizione della firma elettronica) con le modalità previste dall'Art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'Art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'**Art. 21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva.**

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

48. CONCESSIONE DELLA DEROGA PREVISTA DALL'ART. 40, COMMA 3 BIS, DELLE N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si riporta il C.U. N. 1/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 01 Luglio 2021, allegato al C.U. N. 10 della L.N.D., pubblicato in Roma il 01 Luglio 2021:

“

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;

- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2021/2022;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2021/2022, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate. “

49. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI – NOTA RIEPILOGATIVA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

In relazione a quanto in oggetto si allega al presente Comunicato Ufficiale la nota riepilogativa predisposta dall'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC in tema di primo tesseramento e trasferimento internazionale di calciatori minori di età (rif. Art. 19, Regolamento FIFA sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori), con particolare riferimento alle pratiche di competenza della LND ed a quelle in capo alla Commissione Minori della FIGC.

Nell'invitare a prendere buona nota dei contenuti della richiamata nota al fine di garantire il rispetto delle normative applicabili in materia, si rammenta che per ogni informazione relativa alle attività della Commissione Minori Stranieri della FIGC è attivo l'indirizzo di Posta Elettronica:

commissioneminori@figc.it

50. TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 269/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 10 Giugno 2021 ed allegato al C.U. N. 349 della L.N.D. pubblicato in Roma l'11 Giugno 2021 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 273 dell'11 Giugno 2021).

51. TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E DI SERIE B -

Si invitano le Società a prendere visione del C.U. N. 270/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 10 Giugno 2021 ed allegato al C.U. N. 350 della L.N.D. pubblicato in Roma l'11 Giugno 2021 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 273 dell'11Giugno 2021).

52. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI - Art. 72 delle N.O.I.F. -

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1 Bis. Per le Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative.

Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una Stagione Sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: N. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 Bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1Bis – secondo capoverso – e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa, nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.

E' consentito, per le Società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile ed al S.G.S., apporre sugli stessi **non più di cinque marchi pubblicitari**, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione.

Per le Società della L.N.D. e del S.G.S., i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della Società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.

La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

53. DEROGA ALL'ART. 72 DELLE N.O.I.F. -

La F.I.G.C. ha rinnovato, anche per la Stagione Sportiva 2021/2022, la deroga all'Art. 72 delle N.O.I.F. – più sopra riportato – in ordine alla tenuta di giuoco dei calciatori nei Campionati L.N.D.

Si riporta il C.U. N. 296/A della F.I.G.C., pubblicato in Roma il 14 Giugno 2021 ed allegato al C.U. N.360 della L.N.D., pubblicato in Roma il 15 Giugno 2021:

“
Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 Giugno 2021;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'Art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2021/2022, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C Femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli Art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

ha deliberato

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, in deroga all'Art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.
“

54. UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE MAGLIE DA GIUOCO -

Si riporta il C.U. N. 68 della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018 (allegato al C.U. N. 100 della L.N.D. pubblicato in Roma il 13 Settembre 2018):

“
Il Commissario Straordinario

- vista la richiesta formulata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuto opportuno ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da giuoco delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., ivi compresi quelli relativi alla Divisione Calcio a Cinque;
- visto lo Statuto Federale;

delibera

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono utilizzare:

3. **nella parte anteriore delle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cmq, inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cmq, uno al massimo di 200 cmq ed uno al massimo di 150 cmq;**
4. **sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino al 200 cmq;**
5. **sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino al 100 cmq.**

REGOLA 4 (Edizione 2020) L' EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

Si invitano le Società ad attenersi a quanto disposto dalla Regola 4 - "Il Regolamento del Giuoco del Calcio" – Edizione 2020 (aggiornata al 07 agosto) autorizzata dall'International Football Association Board (IFAB) -

REGOLAMENTO

1. SICUREZZA

Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa.

Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.

Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli.

L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di giuoco.

Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l'arbitro deve ordinare al calciatore di:

- *togliere l'oggetto in questione*
- *uscire dal terreno di giuoco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi.*

Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l'oggetto deve essere ammonito.

2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

L'equipaggiamento obbligatorio di un calciatore comprende i seguenti e separati indumenti:

- *maglia con maniche;*
- *calzoncini;*
- *calzettoni - nastro adesivo o altro materiale applicato o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui viene applicato;*

- *parastinchi – devono essere di materiale idoneo ad offrire un adeguato grado di protezione e devono essere coperti dai calzettoni;*
- *scarpe.*

I portieri possono indossare pantaloni di tuta.

Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve rindossarli appena possibile e non più tardi della prima interruzione di giuoco; se prima di ciò gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.

3. COLORI

- *le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall'altra e dagli ufficiali di gara;*
- *ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara;*
- *se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.*

Le **sottomaglie** devono essere

- monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia;
- a motivi / più colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche della maglia.

Scaldamuscoli/calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori.

4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO

E' consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Copricapo

Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono:

- *essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore);*
- *essere conformi all'aspetto professionale dell'equipaggiamento del calciatore;*
- *non essere uniti con la maglia;*
- *non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo);*
- *non avere alcuna parte che si protenda fuori della superficie (elementi sporgenti).*

Comunicazione elettronica

Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non è consentito indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). E' consentito l'uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all'incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili/smartphone, smartwatch, tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non

autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell'uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà espulso.

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l'egida della FIFA, delle Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano usati dispositivi elettronici indossabili quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS), l'organizzatore della competizione deve assicurare che tali dispositivi, accessori dell'equipaggiamento dei calciatori, non siano pericolosi e soddisfino uno dei seguenti standard: **IMS (International Match Standard) o FIFA Quality**.

Gli istituti che conducono tali test sono soggetti all'approvazione della FIFA.

Laddove EPTS vengano forniti dagli organizzatori della gara o competizione, è responsabilità dell'organizzatore di quella gara o competizione assicurare che le informazioni ed i dati trasmessi dagli EPTS all'area tecnica durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati.

Uno standard professionale è stato sviluppato dalla FIFA e approvato dall'IFAB per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS) affidabili e accurati.

Il seguente logo indica che un EPTS (ottico o indossabile) è stato ufficialmente testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilità e precisione di dati relativi alla posizione / distanza percorsa dai calciatori:

FIFA
QUALITY

5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITA'

L'equipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto l'equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicità diversa dal logo del fabbricante.

Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dall'organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.

Principi

- La Regola 4 si applica a tutto l'equipaggiamento (compresi gli indumenti) indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituti; i suoi principi si applicano anche a tutti i dirigenti presenti nell'area tecnica.
- In generale, è consentito quanto segue:
 - numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan / emblemi di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e l'integrità, nonché qualsiasi pubblicità consentita dal regolamento della competizione o da quello della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA;
 - i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo.
- L'apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della maglia e/o ad una

fascia da braccio.

- In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del capitano.

Interpretazione della Regola

Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o un'immagine è ammissibile, si dovrà tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede all'arbitro di sanzionare un calciatore che:

- usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi
- gesticola in modo provocatorio o derisorio

Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino in uno di questi casi.

Mentre quelli "religiosi" e "personali" sono relativamente facili da definire, quelli "politici" sono più complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o immagini relativi a:

- persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione ufficiale)
- partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali
- governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici
- organizzazioni di carattere discriminatorio
- organizzazioni i cui intenti / le cui azioni siano offensivi per un notevole numero di persone
- atti / eventi di carattere prettamente politico

Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilità della squadra avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale.

Il regolamento della competizione dovrebbe prevedere ulteriori restrizioni / limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicità autorizzati. Si raccomanda di risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara / competizione abbia luogo.

6. INFRAZIONI E SANZIONI

Per qualsiasi infrazione a questa regola non è necessario interrompere il gioco e il calciatore:

- *deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare l'equipaggiamento;*
- *esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto.*

Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare l'equipaggiamento deve:

- *farsi controllare l'equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli venga consentito di rientrare sul terreno di giuoco;*
- *rientrare soltanto con l'autorizzazione dell'arbitro (la quale può essere data a gioco in svolgimento).*

Un calciatore che rientra sul terreno di giuoco senza l'autorizzazione dell'arbitro dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare l'ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che non ci sia stata un'interferenza

nel qual caso verrà assegnato un calcio di punizione diretto (o calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo l'interferenza..

55. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA – Art. 61 delle N.O.I.F. –

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, **individuati tra i calciatori titolari**, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

56. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ OSPITANTE -

Si ricorda che la Società ospitante è oggettivamente responsabile di quanto avviene entro il proprio impianto sportivo e che di conseguenza può essere chiamata a rifondere i danni patiti.

57. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE –

Si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

Art. 62 - N.O.I.F.

Tutela dell'Ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle Società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le Società sono responsabili del mantenimento dell'Ordine Pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2bis. È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3. Le Società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere **e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori** nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le Società in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi **uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3)** costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a **rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico**

dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8) e si verificano altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura Federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

13. Nel caso di prolungamento della sospensione disposta dal responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'Art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (ora Art. 10 Nuovo Codice di Giustizia Sportiva), ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per tali fatti.

C.U. N. 1 della L.N.D. pubblicato in Roma l'1 Luglio 2021 – PUNTO 18) – ORDINE PUBBLICO -

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio — promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie "D", ivi comprese — in quest'ultimo caso — quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

COMUNICAZIONE

Oggetto: Disposizioni alle Società e agli Arbitri in merito alla Forza pubblica, per tutte le gare di competenza regionale a partire dal 31 Ottobre 1999.

LE SOCIETÀ DEBBONO:

Avvisare l'Arbitro prima della gara che è presente la Forza Pubblica.

Nel caso di assenza o insufficienza della Forza Pubblica, all'inizio della gara, la Società dovrà comunicare all'Arbitro i nominativi degli incaricati con bracciale, che svolgeranno le funzioni di "Addetti all'Ordine Pubblico". Dette persone dovranno essere preventivamente indicati in una distinta a parte e consegnata al Direttore di gara previa identificazione attraverso la presentazione del documento d'identità.

Nel caso in cui, all'inizio della gara, non fosse presente la Forza Pubblica, ma sopraggiungesse nel corso del 1° Tempo o nel 2° Tempo, avvisare l'arbitro durante l'intervallo od a fine gara.

GLI ARBITRI DEBBONO:

Prendere atto ed annotare quanto comunicato alle Società in merito alla Forza Pubblica. In caso di assenza di Forza Pubblica non scrivere sul referto di gara "NON ERA PRESENTE LA FORZA PUBBLICA", ma riportare "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA - ERA PRESENTE UN INCARICATO CON BRACCIALE CON FUNZIONI SOSTITUTIVE".

Nel caso che la Società non mettesse a disposizione nessun incaricato (perché si rifiuta o perché non c'è nessuno in grado di farlo) riportare: "NON HO NOTATO LA PRESENZA DI FORZA PUBBLICA E LA SOCIETÀ NON HA PROVVEDUTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CON PERSONA INCARICATA CON BRACCIALE".

Naturalmente nel caso più frequente, cioè con la presenza della Forza Pubblica riportare "HO NOTATO LA PRESENZA" di due o più Carabinieri, oppure Vigili Urbani o Polizia (Indicare il numero di Agenti con il Corpo di appartenenza delle Forze dell'Ordine). In caso di dubbi contattare il C.R.A.

N.B. ALLE SOCIETÀ SI CONSIGLIA DI AFFIGGERE COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE NELLO SPOGLIATOIO DEL DIRETTORE DI GARA.

58. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO (EX GUARDALINEE) -

Art. 63 - N.O.I.F. Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categoria giovanili "Esordienti" e "Pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le Società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, **di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o** un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse espulso dal recinto di giuoco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

59. "PANCHINA LUNGA" NEI CAMPIONATI DELLA L.N.D. -

Si riporta integralmente il C.U. N. 295/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 14 Giugno 2021 – allegato al C.U. N. 360 della L.N.D. pubblicato in Roma il 15 Giugno 2021:

“

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 Giugno 2021;

- Vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2021/2022, che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la **Stagione Sportiva 2021/2022**, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di **nove giocatori di riserva** nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque. ”

60. DISTINTA CALCIATORI -

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

61. TUTELA MEDICO SPORTIVA – C.U. N. 2 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 -

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19**, ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una visita specialistica medico sportiva per *“return to play”* o, in alternativa, ad una nuova visita.

Fermo restando che al “Tesseramento” dei calciatori deve essere allegato il “Certificato Medico” di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), si informano le Società che i

calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal **24 Gennaio 2022** si procederà alla segnalazione alla Procura Federale delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 24 Gennaio 2022, alla seguente e-mail :

sicilia.certificati@Ind.it

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di segnalazione alla Procura Federale, in quanto saranno considerate "ritardata presentazione" e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della "idoneità generica" (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della "idoneità specifica agonistica", anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano.

L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

62. TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI - C.U. N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2021 -

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2021 - 2022 conferma le coperture assicurative relative alla tutela Infortuni e responsabilità civile a favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'Assicurato o da chi ne faccia le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata:

- Attraverso il sistema di denuncia on-line accessibile sul portale web della Lega Nazionale Dilettanti – www.lnd.it - selezionando il banner posto sulla destra della home-page denominato "ASSICURAZIONI". All'interno di questo spazio web, si potrà accedere al portale **One care** per effettuare la denuncia on-line. La procedura di denuncia on-line è di facile gestione, non comporta spese e assicura l'immediata presa in consegna e lavorazione del sinistro.

- In alternativa alla denuncia on-line (che rimane il sistema preferibile), la denuncia può essere effettuata con l'invio dei moduli debitamente compilati e sottoscritti, da inviarsi a mezzo **raccomandata A/R ad AON S.p.A. - Ufficio Sinistri infortuni - Via Ernesto Calindri, 6 - 20143 Milano.**

Corre l'obbligo segnalare che la suddetta tipologia di procedura comporta necessariamente ritardi nell'istruttoria e iter liquidativo della posizione.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili tutte le informazioni utili a comprendere il mondo assicurativo della L.N.D..

In particolare, sono stati inseriti i moduli per la denuncia cartacea, la sintesi della polizza e il vademecum esplicativo per procedere all'apertura telematica del sinistro.

Nella stessa pagina web le Società sportive trovano anche la Dichiarazione Assicurativa RCT, idonea per produrre alle Amministrazioni Comunali un documento che confermi la tutela delle associate alla L.N.D. che gestiscono impianti sportivi.

La denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**, mentre nel caso di infortunio mortale, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo telegramma da trasmettere all'indirizzo sopra indicato.**

Inoltre, per eventuali informazioni circa lo status della pratica di sinistro è a disposizione la Centrale Operativa al numero verde

800.137.060

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

Si ricorda che è sempre attivo (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sotto riportati) il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti, e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 - **NON PUÒ DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde 800 137 060;

2 - il servizio **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Si precisa che i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza LND, bensì in quella FIGC e devono denunciare i sinistri attraverso il sito del Settore Giovanile, disponibile all'indirizzo www.figc.it

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2021-2022 è pari ad **Euro 27,00** per gli assicurati delle categorie **Calcianti e Allenatori delle Società della L.N.D.**

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. - Generali/INA Assitalia, per la stagione sportiva 2021/2022:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B maschili e di Serie A e A/2 femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e 1' Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad **Euro 130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad **Euro 90,00**.

Per quanto attiene alla categoria **Dirigenti** delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2021/2022 è di **Euro 5,00**.

Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

63. INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società, dell'intero importo.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

64. NORME PROCEDURALI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE PROPRIE AUTOVETTURE SUBITE DAGLI UFFICIALI DI GARA **Circolare N. 12 del 12 Novembre 2004 della Lega Nazionale Dilettanti -**

La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura. (La Società è responsabile della custodia ai sensi dell'art. 1786 c.c.).
- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;
- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;
- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo Federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le controdeduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via equitativa ed inappellabile, stabilirà l'importo da riconoscere previa perizia svolta da appositi specialisti sulla base della documentazione prodotta.

La mancata contestazione dell'addebito nei termini prefissati sarà considerata assenso alla richiesta formulata, ed il competente Organo Federale provvederà al rimborso del danno subito all'Ufficiale di gara interessato

65. AMMENDE E “CONTRIBUTO “ DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA (EX TASSE RECLAMO) –

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

Tutte le ammende devono essere versate entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale sono state comminate, mentre il “Contributo” per l'accesso alla Giustizia Sportiva (ex taxa reclamo) deve essere allegato al ricorso/reclamo.

Il mancato versamento del “Contributo” per l'accesso alla Giustizia Sportiva è motivo di “Inammissibilità” del ricorso/reclamo. L'addebito sul conto, nel caso in cui la reclamante sia una Società, potrà essere richiesto solo in presenza dell'avvenuto versamento dell'importo totale dovuto all'atto dell'iscrizione.

Diversamente, per le ammende si procederà all'incasso coattivo con l'aggravio dei diritti di esazione del 10% (Art. 30 punto 6) Regolamento L.N.D.).

66. PARTECIPAZIONE A TORNEI NON AUTORIZZATI DALLA F.I.G.C.

Si fa presente che è tassativamente vietato a Società e giocatori tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. I Tornei, una volta autorizzati, dovranno svolgersi nel rispetto del relativo Regolamento così come autorizzato. Gli inadempienti verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari; si ricorda, altresì, che gli eventuali infortuni accorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Si riportano gli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 32- Regolamento L.N.D-

I tornei ufficiali

- 1.** La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.
- 2.** I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.
- 3.** I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali.
- 4.** I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 34- Regolamento L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane

- 1.** La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti di appartenenza. **Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.**
- 2.** L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti.
- 3.** Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati, Divisioni, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato o Divisione, o Dipartimento.
- 4.** Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e

l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati, di Divisioni, Dipartimenti e Delegazioni.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 34 – REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'Art. 34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i **c.d. "allenamenti congiunti"** potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli ed i Tornei (vedi Punto 39) - C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021).

Art. 35- Regolamento L.N.D-

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

67. GARE AMICHEVOLI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 –

Diritti Approvazione Tornei

A) Federali

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della L.N.D., ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre leghe, al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

L'approvazione del Regolamento dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

B) Ricreativi

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Sicilia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Sicilia, se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere Nazionale o Internazionale.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Sicilia e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalle rispettive Società.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipano a Tornei non autorizzati. Si ricorda altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento.

All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici gli oneri e le spese di funzionamento di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI E CALCIO A CINQUE

– Diritti Approvazione Regolamento	€	60,00
– Diritti Affiliazione (per società)	€	10,00
– Diritti gara (per singola gara)	€	5,00
– Spese funzionamento giustizia sportiva e segreteria	€	50,00 per singola giornata di gara
– Acconto spese arbitrali	€	35,00 per ogni gara (media)
– Cartellino Attività Ricreativa ed Amatoriale	€	6,00

Gare Amichevoli

Le Società che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale - **per il tramite della Delegazione Provinciale/Distrettuale di appartenenza che riceverà le richieste e dovrà inoltrarle al Comitato Regionale previo esame delle stesse** - che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro tramite il C.R.A.

Per ragioni organizzative, le richieste devono pervenire, per iscritto, almeno otto giorni prima della disputa della gara.

Diritti Per Gare Amichevoli

Per gare in cui sono impegnate:

Società di Lega Nazionale Professionisti (A e B)	€	70,00
Società di Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO)	€	60,00
Società del Campionato Nazionale Serie "D" – Regionale Eccellenza	€	50,00
Società del Campionato di Promozione	€	40,00
Società del Campionato di 1 ^a e 2 ^a Categoria	€	30,00
Società di 3 ^a e Campionato Giovanile "Under 19"	€	20,00
Società di Calcio a Cinque e Calcio Femminile	€	20,00

**68. DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITA' AMATORIALE-
RICREATIVA (rinnovo sperimentazione per la Stagione Sportiva 2021/2022) -**

In riferimento alla materia in oggetto la L.N.D., con propria nota del 31 Maggio 2021, ha comunicato che la F.I.G.C. ha rinnovato la propria autorizzazione per la conduzione delle gare non ufficiali dell'attività Amatoriale e Ricreativa, da parte di Dirigenti-Arbitri, a titolo sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022.

L'applicazione di tale concessione federale, da parte delle Società interessate, **è da intendersi a carattere facoltativo e non obbligatorio.**

69. ATTIVITA' AMATORI -

E' data facoltà a ciascun Comitato di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

L'Attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Attività Amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

(Lettera A/13 – ATTIVITA' AMATORI - C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021).

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2021/2022, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'Art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del C.U. N. 1 della L.N.D. dell'1 Luglio 2021;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;

- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute.

Le adesioni per la partecipazione delle Società all'Attività Amatori dovranno pervenire al Comitato Regionale, compilando la domanda di affiliazione (MOD. 6/LND – Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. – o domanda di iscrizione, scaricabile dal sito del Comitato Regionale Sicilia) che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e spedita o depositata unitamente a:

– dichiarazione della piena disponibilità di un campo di giuoco regolarmente recintato e delle misure minime di mt. 45 x mt. 90 (tolleranza del 6% in meno), rilasciata dal proprietario dell'impianto;

– versamento della tassa complessiva di € 375,00 + per le spese arbitrali.

b) Tesseramento calciatori

I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato Regionale Sicilia o dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuale alle Società che si saranno regolarmente affiliate ed iscritte al Torneo. Il prezzo dello stampato è fissato in € 6,00.

Il tesseramento dei calciatori è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

- a) Tutti i calciatori partecipanti dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale attività la cui validità è limitata alla durata della medesima.
- b) I calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte all'Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
- c) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, non è richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 6 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L'ATTIVITÀ AMATORIALE NON RIENTRA NELL'ATTIVITÀ UFFICIALE.

c) Svolgimento delle gare

Le gare avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno. Nelle gare le Società possono sostituire definitivamente cinque (5) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le Società saranno tenute a porre a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere le funzioni di assistente arbitrale.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45'.

d) Visite Mediche

Si ricorda l'obbligo delle visite mediche per l'accertamento della idoneità alla pratica agonistica di tutti i partecipanti.

e) Giustizia Sportiva

Il "Contributo" per l'accesso alla Giustizia Sportiva è fissato in € 78,00 per i ricorsi proposti al Giudice Sportivo Territoriale ed in € 130,00 per i reclami inoltrati alla Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

Il calciatore espulso dal campo nel corso della gara è automaticamente squalificato per una gara senza declaratoria del Giudice Sportivo, salvo sanzione aggravata con specifico provvedimento.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare del Torneo, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati nella prima gara del successivo Torneo.

La squalifica a tempo determinato, invece, dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.

I calciatori incorrono in una giornata di squalifica automatica ogni due ammonizioni inflitte.

f) Reclami

Gli eventuali ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale dovranno essere preannunciati esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di disputa della gara e le relative motivazioni dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore 24.00 dello stesso giorno, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, oltre al versamento del relativo "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire, sempre con le medesime modalità, entro le ore 24.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo. **Il Comunicato Ufficiale contenente anche le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il mercoledì successivo alla gara.**

Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla eventuale controparte, oltre al versamento del relativo "Contributo" di accesso alla Giustizia Sportiva. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo PEC, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

g) Rinuncia a Gare

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione alla seconda rinuncia e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 10 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

h) Osservanza delle Norme Regolamentari

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

70. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - (Registro 2.0 C.O.N.I.) -

Si ritiene opportuno ricordare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile l'iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto **dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004)**.

Si rammenta, altresì, che con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è condizione necessaria per esercitare il **diritto di voto** da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Giova preliminarmente rappresentare che l'iscrizione al predetto Registro delle Società Sportive dilettantistiche gestito dal C.O.N.I. segue la Stagione Sportiva e, pertanto, decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Per quanto attiene alle funzionalità e procedure telematiche di caricamento della documentazione per il Registro C.O.N.I. si informa che il C.E.D. della L.N.D. ha reso operativa una nuova funzionalità sul sistema AS400 e sul portale della L.N.D. nell'area riservata alle Società, che consentirà a queste ultime di caricare la documentazione per il Registro C.O.N.I..

Attraverso il menù "*Dati Societari*", è stata aggiunta la nuova funzione denominata "*Registro C.O.N.I.*" in cui le Società potranno effettuare l'upload delle informazioni richieste, inviando i files in formato PDF (grandezza massima 3 MB ciascuno).

Successivamente alla trasmissione, le Società dovranno firmare elettronicamente i files caricati nel sistema dal menù "*Firma elettronica*" -> "*Documenti da firmare*" alla voce "*Registro CONI*".

I sottoelencati documenti, **obbligatori**, sono occorrenti per nuove iscrizioni al Registro CONI:

- Atto Costitutivo/Statuto della Società oppure Statuto della Società (indicando **obbligatoriamente** la data di deposito del documento all'Agenzia delle Entrate).

Essendo la data di registrazione degli atti presso l'Agenzia delle Entrate un dato **obbligatorio**, il programma di apposizione della firma elettronica controllerà la presenza dell'informazione e, in difetto, non apporrà la marcatura digitale al documento.

Ha, invece, carattere facoltativo il caricamento a sistema della copia di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della Società.

Rimane fermo l'**obbligo** per la Società di inoltrare tramite il portale della Lega Nazionale Dilettanti anche le successive modifiche intervenute in corso di Stagione, inserendo sul portale le scansioni in formato PDF (sempre di dimensione massima di 3 MB per ciascun documento) dei verbali assembleari che riportino modifiche allo Statuto e alle cariche sociali, specificandone sempre la data di deposito presso l'Agenzia delle Entrate.

Per agevolare il lavoro delle Società, il caricamento dei documenti obbligatori ai soli fini del Registro C.O.N.I. può essere effettuato anche contestualmente alle iscrizioni ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2021/2022, attraverso la rituale procedura telematica.

L'iscrizione al "Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" (Registro 2.0 C.O.N.I.) deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi, successivamente all'approvazione di tutti i documenti necessari per l'iscrizione ai Campionati di cui al punto 9. lettera A) – Adempimenti per l'ammissione ai Campionati – di cui al presente Comunicato Ufficiale (Dati Societari, Organigramma, Presidente, Delegati alla Firma, Autocertificazione, Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali ...).

L'iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di "RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI".

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

Per ogni necessità di supporto ai fini dell'iscrizione al Registro CONI, o per segnalare possibili criticità in fase di iscrizione, si suggerisce di aprire un ticket di assistenza sul sistema REDMINE, sul portale Società, nell'area apposita denominata Registro CONI.

Si allega una breve guida predisposta dal C.E.D. della L.N.D. in ordine alle suindicate funzionalità introdotte per la gestione dei documenti di che trattasi e per gli adempimenti connessi (già allegata al C.U. N. 274 del 14 Giugno 2021).

71. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI F.I.G.C./L.N.D. -

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

72. COMUNICATI UFFICIALI COMITATO REGIONALE -

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su "Comunicati".

**Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.**

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su "DEFERIMENTO" che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

73. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI" -

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce "Federazione" e, successivamente "NORME" o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su "Norme".

74. MINUTO DI RACCOGLIMENTO -

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della **Lega Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (**Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia**) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

75. INDIRIZZI E NUMERI UTILI -

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'**Area Società** per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società".

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc).

76. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. – Richieste variazione date, orari e campi -

Allo scopo di garantire la regolarità dei Campionati si fa presente che la concessione di autorizzazioni allo spostamento di campi di gara o variazioni alle date ed agli orari dei rispettivi Calendari dovranno pervenire **con largo anticipo, essere opportunamente motivate e documentate e concordate con la Società Consorella**, al seguente numero di fax: **091- 6808498** – o indirizzo di posta elettronica: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it, sicilia.attivitaagonistica@lnd.it o sicilia.sgs@lnd.it se trattasi di attività giovanile.

In ogni caso le autorizzazioni in parola verranno concesse su insindacabile giudizio del Comitato Regionale.

77. UFFICIO ATTIVITA' AGONISTICA CALCIO A 5 – Giorno ed orario di gara -

In **Serie C1**, il giorno e l'orario ufficiali di gara rimangono fissati per il **Sabato** alle ore **17.00**, **Coppa Italia** compresa.

In **Serie C2**, le Società **hanno l'obbligo del Sabato** dalle ore **15.00** e non oltre le ore **20.00** (eventuali anticipi al **Venerdì** saranno accettati previo accordo tra le consorelle, **Coppa Sicilia** compresa).

Per le gare di recupero o infrasettimanali i giorni stabiliti sono il **Martedì** o il **Mercoledì** dalle ore **19.00** e non oltre le ore **21.00**.

Nelle ultime **DUE** giornate della "Stagione Regolare" della Serie **C1**, Serie **C2** e Girone Unico Femminile, le gare verranno giocate tutte nello stesso giorno ed orario: **SABATO ALLE ORE 17.00** (**C1** e **C2**) e **DOMENICA ALLE ORE 17.00** (**Girone Unico Femminile**).

Al fine di garantire la contemporaneità nelle ultime due giornate, tutte le gare del girone in cui sono impegnate Società delle Isole minori verranno disputate d'ufficio in orario compatibile con le esigenze di trasferimento delle Società disagiate.

Per il **Campionato Femminile Girone Unico**, il giorno ufficiale di gara viene fissato per la **Domenica dalle ore 16.00 e non oltre le ore 18.00**, Coppa Italia compresa.

Per la **Serie D Maschile** le Società possono scegliere tra il **Venerdì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 22.00** ed il **Sabato dalle ore 15.00 e non oltre le ore 20.00** (Eventuali posticipi alla Domenica saranno accettati previo accordo tra le consorelle).

Per il Gironi Provinciali del Campionato **Femminile** il giorno ufficiale di gara è **Domenica**.

Per la **Coppa Italia Maschile di Serie C1**, nei turni infrasettimanali, e per la **Coppa Sicilia di Serie C2** il giorno di gara ufficiale è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00**.

Per la **Coppa Italia Femminile**, nei turni infrasettimanali, il giorno di gara è il **Martedì** o il **Mercoledì dalle ore 19.00 e non oltre le ore 21.00**.

Per il **Campionato Regionale Maschile "Under 21"** le Società possono scegliere tra la **Domenica**, mattina o pomeriggio, e il **Lunedì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30**.

Per il **Campionato Regionale Femminile "Under 21"** il giorno di gara è il **Lunedì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30**.

Per il **Campionato Regionale Maschile e Femminile "Under 19"** le Società possono scegliere tra il **Martedì** e il **Mercoledì dalle ore 16.30 e non oltre le ore 19.30**.

Per la **Coppa Trinacria** riservata alle Società partecipanti alla **Serie D**, si **demanda alle Delegazioni Provinciali/Distrettuale di appartenenza**.

78. SERVIZIO PRONTO A.I.A. -

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali (Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, Calcio a 11 Femminile e Coppe di categoria) causa l'assenza dell'Arbitro designato, questo Comitato ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formndo il **N. 342/3543761**.

Pertanto le Società, allorquando circa un'ora prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Regionale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Anche per le gare dei Campionati di Calcio a 5 è stato istituito un numero telefonico al quale le Società potranno rivolgersi, almeno 40' prima rispetto l'inizio della gara, SOLAMENTE nel caso di assenza dell'arbitro designato. Il numero da comporre è **345/4031478**.

Si informano le società che anche per le gare dei Campionati Regionali "Under 17" (ex Allievi) ed "Under 15" (ex Giovanissimi) è stata istituita, in collaborazione con il Comitato Regionale Arbitri della Sicilia, una linea telefonica "PRONTO A.I.A".

Il numero da comporre è **342/3543734** e potrà essere utilizzato esclusivamente in caso di mancato arrivo dell'arbitro designato 20 minuti prima dell'inizio della gara.

79. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 6 della L.N.D. del 1° Luglio 2021, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

80. ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 7 della L.N.D. del 1° Luglio 2021, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

81. TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETA' ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 -

Si invitano le Società a prendere visione della Circolare N. 8 della L.N.D. del 1° Luglio 2021, allegata al presente Comunicato Ufficiale.

82. CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'UNIONE STAMPA SPORTIVA ITALIANA (U.S.S.I.) - CIRCOLARE N. 5 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2021 - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2021/2022, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

82. ORGANIZZAZIONE UFFICI F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE SICILIA

=

Segretario Regionale: Wanda Costantino Telefono: 091 6808405
Fax: 091 6808498

E-Mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408
Fax: 091 6808494

E-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

Posta Certificata: Sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

Coordinatrice Uffici Segreteria: Maria Gatto Telefono: 091 6808409
Fax: 091 6808497

E-mail: gatto@lnd.it

Posta Certificata: gatto@lndsicilia.legalmail.it

AREA I SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

Responsabile Segreteria F.sco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425
Fax: 091 6808497

E-mail: sicilia.segreteria@lnd.it

Posta Certificata: Sicilia.segreteria@lndsicilia.legalmail.it

Segreteria Amministrativa: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Fax: 091 6808498

E-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Posta Certificata: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

Responsabile Segreteria Agonistica: Wanda Costantino

Telefono: 091 6808405

Fax: 091 6808498

E-Mail: sicilia.attivitaagonistica@Ind.it

Posta Certificata: attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it

Attività Giovanile sul territorio: Giusy Cusimano

Telefono: 091 6808419

Fax: 091 6808498

E-Mail: sicilia.sgs@Ind.it

Attività Agonistica Calcio a 5: Paolo Mendola

Telefono: 091 6808475

Fax: 091 6808498

E-mail: sicilia.dr5@Ind.it

Attività Agonistica Calcio Femminile: Giovanni Cutrera

Telefono: 091 6808410

Fax: 091 6808498

E-mail: sicilia.femminileagonistica@Ind.it

Responsabile Affari Generali:

Aldo Lo Nigro

Telefono: 091 6808421

Ufficio Affari Generali:

Francesco Salvatore Porzio

Telefono: 091 6808438

Fax: 091 6808498

E-mail: sicilia.affarigenerali@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it

AREA II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

E-Mail: sicilia.amministrazione@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it

FAX 091 6808494

Vice Segretario:

Calogero Giannopolo

Telefono: 091 6808408

Responsabile:

Rosalia Lo Iacono

Telefono: 091 6808428

Ufficio Amministrazione e Contabilità: Fabio Giattino

Telefono: 091 6808422

AREA III

TESSERAMENTO E GIUSTIZIA SPORTIVA

E-Mail: sicilia.tesseramento@Ind.it

Posta Certificata: sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it

FAX 091 6808498 (Tesseramento)

E-Mail: sicilia.giudicesportivo@Ind.it

Posta Certificata: giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it

Fax 091 6808496 (Giustizia Sportiva)

Responsabile Ufficio Tesseramento: Giovanni Cutrera

Telefono: 091 6808410

Ufficio Tesseramento: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423
Responsabile Giustizia Sportiva: Simona Boatta Telefono: 091 6808463

Responsabile C.E.D.: Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

E-Mail: sicilia.dr5@Ind.it
Posta Certificata: sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498

Responsabile Regionale: Maxmiliano Birchler Telefono: 091 6808406

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

E-Mail: sicilia.femminile@Ind.it
Posta Certificata: femminile@Indsicilia.legalmail.it
Fax 091 6808498

Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473

CAMPI SPORTIVI

E-Mail: settoreimpiantisicilia@Ind.it
Posta Certificata: settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it
Fax: 091 6808498

Fiduciario Regionale Campi Sportivi: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

SETTORE TECNICO REGIONALE

E-Mail: sicilia.settoretecnico@Ind.it
Fax 091 6808498

Coordinatore: Giovanni Cutrera Telefono: 091 6808410
Segreteria Corsi: Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440
Tesseramento Tecnici: Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

**SI INFORMA CHE GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE
SICILIA RESTERANNO CHIUSI DA SABATO 14 AGOSTO A
SABATO 21 AGOSTO 2021 –**

*Il Segretario
Prof. Tonino Burgio*

*Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno*

Publicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 05/07/2021